

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 104

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2019, N. 147

PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (PIANO GIZC),
AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6
DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2004, N. 15

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) che stabilisce che il Piano GIZC è approvato dall'Assemblea legislativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2018, n. 1233 "L.R. 46/92 - Adozione della proposta di "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della L.R. n. 15/2004", con la quale veniva adottato, per la fase di consultazione e osservazione il piano stesso costituito dal seguente Allegato così composto:

- a) Relazione generale (comprensiva degli elaborati tecnici);
- b) Norme tecniche di attuazione (NTA);
- c) Programmazione degli interventi (comprensiva degli elaborati tecnici);
- d) Valutazione ambientale strategica (comprensiva degli elaborati tecnici);

Nello stesso atto, la Giunta determinava, ai fini della formulazione della proposta di Piano da trasmettere all'Assemblea legislativa, la seguente procedura:

- a) pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione contenente anche i riferimenti per la consultazione informatica del Piano GIZC sul sito della Regione Marche all'indirizzo: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Piano-GIZC-2018>;
- b) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della "Comunicazione di avvio del procedimento di consultazione pubblica ai fini della Valutazione Ambientale Strategica della proposta di "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)";
- c) deposito di copia della documentazione cartacea del Piano GIZC presso gli uffici delle autorità procedente e competente;
- d) visione del Piano GIZC/Rapporto Ambientale e trasmissione delle relative osservazioni/contributi nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai competenti uffici regionali;
- e) istruttoria delle osservazioni/contributi pervenuti, nel termine di novanta giorni;

- f) parere motivato di VAS da parte dell'autorità competente;
 - g) eventuale adeguamento del Piano GIZC sia alle osservazioni che al parere motivato di VAS;
 - h) adozione della proposta definitiva del Piano GIZC, e contestuale trasmissione all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione;
- Considerato il rispetto delle procedure sopra descritte e dei tempi previsti;

Considerato che sono state presentate osservazioni entro i termini stabiliti e che le stesse sono state istruite dalla P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa e dalla P.F. Turismo, in collaborazione con la P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica sulla base delle rispettive competenze e funzioni;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 675 del 10 giugno 2019 con la quale il Piano GIZC è stato trasmesso dopo averlo adeguato e modificato in relazione al decreto motivato di VAS n. 116 del 7 giugno 2019;

Visti i pareri favorevoli di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa e della P.F. Turismo;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, in aggiornamento e completa sostituzione della deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169 (Piano di gestione integrata delle aree costiere. Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15) e ai sensi della l.r. 15/2004, il "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)"

che viene allegato (allegato A) alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto da:

- a) Relazione generale (comprensiva degli elaborati tecnici);
- b) Norme tecniche di attuazione (NTA);
- c) Programmazione degli interventi (comprensiva degli elaborati tecnici);
- d) Valutazione ambientale strategica (comprensiva degli elaborati tecnici);
- e) Dichiarazione di sintesi;
- f) Misure di monitoraggio.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

**“Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)”
al suo interno suddiviso in:**

- A. RELAZIONE GENERALE (comprensiva degli elaborati tecnici)
- B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)
- C. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (comprensiva degli elaborati tecnici)
- D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (comprensiva degli elaborati tecnici)
- E. DICHIARAZIONE DI SINTESI
- F. MISURE DI MONITORAGGIO


I documenti del presente Allegato sono depositati in forma cartacea presso la segreteria della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa, in visione negli orari di ufficio e in formato digitale al link <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Piano-GIZC-2019>.



REGIONE MARCHE

**SERVIZIO
TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa



PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC)



Giugno 2019



“Questi sono li fiumi che portano le terre da lor levate dalle montagne e le scaricano a' marini liti e, dove entra la terra, si fugge il mare”

GOFFI Nardo - Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
TIBALDI Stefania - Dirigente della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
DIOTALLEVI Luigi - Responsabile del procedimento

Gruppo di lavoro (nota ID 11672845 del 15/06/2017)

DIOTALLEVI Luigi
FILOMENA Giorgio
BARTOLI Andrea
RECANATESI Francesca
RINALDI Elisa
SINIGAGLIA Mauro
PARLANI Stefano
MAGI GALLUZZI Lorenzo
BELLINO Carmine
FORCHIELLI Giordano
MAZZOLI Fabrizio
MAGNONI Diego
PERNINI Daniele
PIERMATTEI Luigi
MORONI Matteo
PALAZZETTI Simona
BOROCCI Maria Cristina
MELONARO Maurizio (dal 15/06/2017)
MOTTA Fermo Giovanni (dal 15/06/2017)

Fino al 14/06/2017 (nota ID 0209303 del 25/03/2014)

POMPEI Mario
SANTELLI Nicoletta
SCALELLA Gianni
BOARO Ivana
CECCHINI Roberto
GALLI Antonella
D'ORAZIO Simona
CAPRADOSSI Alba
CANDELARESI Claudia

Si ringrazia per l'editing:

GIORDANI Andrea
COPPARONI Roberto

Logo del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC):



Nella parte inferiore lo schema fisico dell'equilibrio instabile (sistema vulnerabile). Nella parte superiore lo schema fisico dell'equilibrio stabile (sistema resiliente). La gestione integrata intende equilibrare, sul lungo periodo, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali.

Documento redatto nel mese di giugno 2019

Versione: 2

Sommario

A) Relazione Generale	14
A.1. Premessa, obiettivi e quadro normativo di riferimento	16
A.1.1. Premessa.....	16
A.1.2. Macro obiettivi, obiettivi generali e operativi	20
A.1.3. Quadro normativo di riferimento	22
A.1.3.1. Normativa internazionale.....	22
A.1.3.2. Normativa nazionale.....	25
A.1.3.3. Normativa Regionale.....	27
A.1.4. Le Linee Guida Nazionali	33
A.2. Il Demanio Marittimo	34
A.2.1. Riferimenti normativi e considerazioni generali.....	34
A.2.2. La gestione del demanio marittimo.....	34
A.2.3. Ricognizione della fascia costiera della Regione Marche	35
A.3. Lo stato di attuazione del precedente piano	37
A.3.1. Premessa.....	37
A.3.2. Richiami ai principi del Piano.....	37
A.3.3. Finalità del Piano.....	37
A.3.4. Previsione delle opere e della spesa	37
A.3.5. Descrizione degli interventi realizzati.....	39
A.3.5.1. Elenco e spesa degli interventi realizzati	40
A.3.5.2. Tipologia delle opere realizzate	42
A.4. La nuova analisi	46
A.4.1. Topografia e mareografo.....	46
A.4.1.1. Rete vertici d'appoggio.....	46
A.4.1.2. Attrezzature.....	47
A.4.1.3. Metodologie di rilevamento.....	49
A.4.1.4. La rete mareografica nazionale	52
A.4.1.5. Monitoraggio	55
A.4.1.6. Costi monitoraggio	58
A.4.2. Direttiva alluvioni e analisi del rischio	59
A.4.2.1. Premessa	59
A.4.2.2. Attività svolta	59
A.4.2.3. La Direttiva Alluvioni nel nuovo Piano GIZC	62
A.4.3. SIT, webgis e monitoraggio SITcosta	66
A.4.3.1. Introduzione	66
A.4.3.2. Raster - Base cartografica - Tutti i SIT.....	66
A.4.3.3. CDRLINEE – Linee di costa - SIT Avanzamento arretramento	68
A.4.3.4. Poligoni - Opere di difesa - SIT-Catasto opere di difesa	72

A.4.3.5.	Nuvola di punti - LIDAR - SIT Direttiva alluvioni	76
A.4.3.6.	Linee - Punti- Profili spiaggia - SIT Campionamenti.....	76
A.4.3.7.	Poligoni – Concessione contributi - SIT-Concessione contributi	76
A.4.3.8.	Poligoni – Transetti - SIT Avanzamento arretramento	77
A.4.3.9.	Poligono - Aree inondabili - SIT Direttiva alluvioni TR20-TR100	77
A.4.3.10.	Linea - Fascia di rispetto - SIT Programmazione interventi.....	78
A.4.3.11.	Sistema informativo avanzamento-arretramento	79
A.4.3.12.	Sistema informativo - A) - Relazione Generale – Reticolo Idrografico e Acque a Mare - Prima ricognizione.....	80
A.4.3.13.	Sistema informativo - C) - Programmazione degli interventi	83
A.4.3.14.	Sistema informativo - D) - Valutazione Ambientale Strategica - Criticità e Emergenze Storico Ambientali	89
A.4.3.15.	WEBGIS.....	93
A.4.4.	Analisi dati meteomari	98
A.4.5.	Sedimentologia	99
A.4.5.1.	Analisi del PGIAC 2005.....	99
A.4.5.2.	Analisi dell'aggiornamento Piano GIZC	99
A.4.5.3.	Confronto dati anni 2000 vs 2015.....	100
A.4.5.4.	Confronto analisi granulometriche	100
A.4.5.5.	Unità Fisiografiche Costiere Secondarie (UFCS), Unità Gestionali Costiere (UGC), Siti costieri.....	102
A.4.5.6.	Confronto analisi qualità dei sedimenti	105
A.4.6.	Attuali usi della fascia costiera. Aspetti insediativi	106
A.4.7.	Patrimonio culturale, archeologico, ambientale e paesaggio	110
A.4.7.1.	Aree a dune nella Regione Marche	110
A.4.7.2.	Aree archeologiche marine.....	116
A.4.7.3.	Paesaggio e patrimonio culturale	119
A.4.8.	Acque a mare.....	122
A.4.9.	Turismo e attività economiche legate alla costa	123
A.4.10.	Infrastrutture e mobilità.....	126
A.4.11.	Strumenti di pianificazione e tutela vigenti.....	129
A.4.12.	Effetti dei cambiamenti climatici sulla costa.....	133
A.5.	Gestione dei Sedimenti marino costieri.....	136
A.5.1.	Premessa.....	136
A.5.2.	Spostamenti in ambito portuale, operazioni di ripristino degli arenili e movimentazione di sedimenti marini per la posa di cavi e condotte sottomarine ..	140
A.5.3.	Accordo di Programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali delle Marche	144
A.5.4.	Caratteristiche e gestione della vasca di colmata di Ancona	147
A.5.5.	Aree di Immersione in mare	151
A.6.	Relazione economico finanziaria.....	154
A.6.1.	Previsioni di costo per il contrasto all'erosione costiera	154

A.6.2.	Previsioni di costo per il monitoraggio e la pianificazione	158
A.6.3.	Fonti di finanziamento per il contrasto all'erosione costiera.....	159
A.6.4.	Analisi della sostenibilità dei costi.....	163
A.7.	Lo spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere	166
A.7.1.	Quadro giuridico.....	166
A.7.2.	La gestione di un ambiente complesso come la fascia costiera.....	166
A.7.3.	Il nuovo Piano di Gestione Integrata delle aree costiere e lo spazio marittimo	168
A.7.4.	Analisi della normativa nazionale sullo spazio marittimo in tema di GIZC.....	169
A.8.	Le fasi di consultazione e partecipazione del Piano GIZC	173
A.9.	Allegati	175
A.9.1.	Elaborati tecnici e cartografici.....	175
B)	Norme tecniche di attuazione (NTA)	176
B.1.	Premessa.....	177
TITOLO I	– Disposizioni generali.....	180
TITOLO II	- Piano di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo	185
TITOLO III	– Fascia di rispetto.....	195
TITOLO IV	– Effetti e validità del Piano	201
C)	Programmazione degli interventi	203
C.1.	Premessa.....	204
C.1.1.	Interventi di manutenzione	207
C.1.1.1.	Interventi di manutenzione sulle opere rigide esistenti.....	207
C.1.1.2.	Interventi di manutenzione di precedenti ripascimenti.....	212
C.1.1.3.	Operazioni di ripristino degli arenili	213
C.1.1.4.	Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari	214
C.1.1.5.	Rapporti tra gli interventi di manutenzione e la VIA	215
C.1.1.6.	Gestione dei rifiuti e dei materiali spiaggiati.....	217
C.1.2.	INTERVENTI STRUTTURALI	218
C.1.2.1.	Ripascimenti.....	218
C.1.2.2.	Individuazione degli interventi strutturali, dei costi e della relativa copertura finanziaria.....	225
C.1.2.3.	Sistema tecnico di Supporto alle Decisioni - SSD.....	226
C.1.2.4.	Costi parametrici	230
C.1.2.5.	Opere di difesa e sviluppo sostenibile	231
C.1.2.6.	Analisi degli interventi e loro copertura finanziaria	232
C.2.	Programmazione degli interventi strutturali di piano.....	242
C.2.1.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 1 (UFCS_01)	242
C.2.1.1.	Stato di fatto dell'UFCS	242
C.2.1.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	244
C.2.1.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS..	245
C.2.1.3.1.	Intervento n. 1 "Intervento di ripristino della spiaggia di Vallugola"	245
C.2.1.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	246

C.2.2.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 2 (UFCS_02)	247
C.2.2.1.	Stato di fatto dell'UFCS	247
C.2.2.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	249
C.2.2.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	250
C.2.2.3.1.	Intervento n.2 "Completamento scogliera località Casteldimezzo"	250
C.2.2.3.2.	Intervento n.3 "Riallineamento scogliere emerse a nord del porto di Pesaro"	250
C.2.2.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	251
C.2.3.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 3 (UFCS_03)	252
C.2.3.1.	Stato di fatto dell'UFCS	252
C.2.3.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	254
C.2.3.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	255
C.2.3.3.1.	Intervento n.4 "Riallineamento scogliere emerse lungo il litorale nord di Fano";...	255
C.2.3.3.2.	Intervento n.5 "Realizzazione scogliere emerse e ripascimento in località Gimarra nord"	256
C.2.3.3.3.	Intervento n.6 "Riallineamento di scogliere emerse spiaggia di Gimarra sud"	257
C.2.3.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	257
C.2.4.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 4 (UFCS_04)	258
C.2.4.1.	Stato di fatto dell'UFCS	258
C.2.4.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	261
C.2.4.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	263
C.2.4.3.1.	Intervento n.7 "Completamento scogliere emerse e ripascimento a sud del porto di Fano"	263
C.2.4.3.2.	Intervento n.8 "Realizzazione scogliera emersa a nord della foce del Metauro"	264
C.2.4.3.3.	Intervento n.9 "Realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale a sud della foce del fiume Metauro nel Comune di Fano"	264
C.2.4.3.4.	Intervento n.10 "Riallineamento scogliere emerse e ripascimento spiaggia Metaurilia"	265
C.2.4.3.5.	Intervento n.11 "Completamento e riallineamento di scogliere emerse nel litorale di Marotta"	266
C.2.4.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	266
C.2.5.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 5 (UFCS_05)	267
C.2.5.1.	Stato di fatto dell'UFCS	267
C.2.5.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	269
C.2.5.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	272
C.2.5.3.1.	Intervento n.12 "Ripascimento a sud del porto di Senigallia – Spiaggia di Levante";	272
C.2.5.3.2.	Intervento n.13 "Ripascimento litorale tratto Senigallia sud – Montemarciano nord";	273
C.2.5.3.3.	Intervento n.14 "Ripascimento litorale di Montemarciano";	274
C.2.5.3.4.	Intervento n.15 "Realizzazione scogliere emerse e ripascimento litorale sud Montemarciano e Falconara";	275
C.2.5.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	276
C.2.6.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 6 (UFCS_06)	277
C.2.6.1.	Stato di fatto dell'UFCS	277
C.2.6.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	279
C.2.6.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	280

C.2.6.3.1.	Intervento n. 16 “Completamento paraggio con scogliera emersa litorale Torrette”	280
C.2.6.3.2.	Intervento n. 17 “Comune di Ancona Lungomare Nord - Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interrimento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria (1a e 2a Fase)”	281
C.2.6.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	282
C.2.7.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 7 (UFCS_07)	283
C.2.7.1.	Stato di fatto dell'UFCS	283
C.2.7.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	285
C.2.7.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	286
C.2.7.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	286
C.2.8.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 8 (UFCS_08)	287
C.2.8.1.	Stato di fatto dell'UFCS	287
C.2.8.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	289
C.2.8.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	294
C.2.8.3.1.	Intervento n.18 “Realizzazione di scogliere emerse e ripascimento litorale di Scossicci”;	294
C.2.8.3.2.	Intervento n.19 “Realizzazione di scogliere emerse e ripascimento litorale di Porto Recanati”;	295
C.2.8.3.3.	Intervento n.20 “Intervento di messa in sicurezza della costa dal fiume Potenza al fosso Pilocco”;	295
C.2.8.3.4.	Intervento n.21 “Realizzazione di scogliere emerse e ripascimento nel litorale di Potenza Picena”;	296
C.2.8.3.5.	Intervento n.22 “Ripascimento tra i comuni di Potenza Picena e Civitanova Marche”;	297
C.2.8.3.6.	Intervento n.23 “Riallineamento e completamento scogliere emerse località Fontespina”;	298
C.2.8.3.7.	Intervento n.24 “Riallineamento scogliere emerse a nord del porto di Civitanova Marche”;	299
C.2.8.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	299
C.2.9.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 9 (UFCS_09)	300
C.2.9.1.	Stato di fatto dell'UFCS	300
C.2.9.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	302
C.2.9.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	305
C.2.9.3.1.	Interventi n.25 e 26 “Ripascimento da deposito litoraneo e sovrasedimentazione fluviale litorale Civitanova e Porto Sant'Elpidio nord”;	305
C.2.9.3.2.	Intervento n.27 “Intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna”;	306
C.2.9.3.3.	Intervento n.28 “Completamento scogliere emerse e ripascimento Lido di San Tommaso”;	307
C.2.9.3.4.	Intervento n.29 “Completamento scogliere emerse Lido di Fermo”.	308
C.2.9.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	309
C.2.10.	UNITA' FISIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 10 (UFCS_10)	310
C.2.10.1.	Stato di fatto dell'UFCS	310
C.2.10.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	313
C.2.10.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS	316

C.2.10.3.1.	Intervento n.30 "Completamento scogliere emerse a sud del porto di Porto San Giorgio"	316
C.2.10.3.2.	Intervento n.31 "Realizzazione di opere di difesa costiera lungo il litorale sud di Marina Palmense nel Comune di Fermo (FM)"	317
C.2.10.3.3.	Intervento n.32 "Opere di difesa costiera lungo il litorale nord del Comune di Altidona"	318
C.2.10.3.4.	Intervento n.33 "Riconfigurazione e riallineamento di opere di difesa e ripascimento spiaggia di Pedaso"	318
C.2.10.3.5.	Intervento n.34 "Realizzazione scogliere emerse e ripascimento litorale Pedaso sud"	319
C.2.10.3.6.	Intervento n.35 "Realizzazione scogliere emerse e ripascimento a nord del litorale di Grottammare".....	320
C.2.10.3.7.	Intervento n.36 "Completamento scogliera emersa a nord della foce del Tesino" .	321
C.2.10.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	321
C.2.11.	UNITA' FIOGRAFICA COSTIERA SECONDARIA N° 11 (UFCS_11)	322
C.2.11.1.	Stato di fatto dell'UFCS	322
C.2.11.2.	Analisi degli squilibri dell'UFCS	324
C.2.11.3.	Indicazioni progettuali e costi degli interventi ricadenti all'interno dell'UFCS..	325
C.2.11.3.1.	Intervento n.37 "Realizzazione scogliere sommerse e ripascimento lungo il litorale della Sentina"	325
C.2.11.4.	Planimetria/e con indicazione degli interventi	326
C.3.	Allegati	327
C.3.1.	Elaborati tecnici e cartografici.....	327

D) Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza

328

D.1.	Descrizione dell'impostazione delle fasi di analisi e valutazione	329
D.2.	Inquadramento programmatico e pianificatorio	331
D.2.1.	Quadro normativo di riferimento	331
D.2.2.	Illustrazione del Piano e degli obiettivi di riferimento	333
D.2.3.	Illustrazione delle possibili alternative.....	337
D.2.4.	Analisi della coerenza interna.....	340
D.2.5.	Analisi della coerenza esterna.....	342
D.2.6.	Osservazioni e contributi pervenuti sul Rapporto Preliminare.....	345
D.3.	Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento	348
D.3.1.	Ambito di influenza territoriale	348
D.3.2.	Ambito di influenza ambientale.....	352
D.3.3.	Descrizione dello stato degli aspetti ambientali interessati e individuazione dei trend	355
D.3.4.	Analisi delle principali criticità e vulnerabilità (emergenze ambientali presenti all'interno dell'ambito di influenza territoriale)	383
D.3.5.	Descrizione dei settori di governo interessati	390
D.3.6.	Descrizione delle caratteristiche dei siti Natura 2000 interessati	392
D.4.	Obiettivi ambientali di riferimento	423
D.4.1.	Indicazione degli obiettivi ambientali di riferimento	423


D.5. Valutazione	430
D.5.1. Valutazione degli effetti sull'ambiente.....	430
D.5.2. Valutazione degli effetti sui settori di governo.....	447
D.5.3. Valutazione degli scenari alternativi	449
D.5.4. Valutazione degli effetti cumulativi.....	456
D.6. Valutazione di Incidenza	459
D.6.1. Verifica di compatibilità.....	462
D.6.2. Individuazione degli impatti	469
D.7. Misure di mitigazione, compensazione e orientamento.....	478
D.8. Monitoraggio	482
D.8.1. Modalità e competenze	482
D.8.2. Struttura del sistema di monitoraggio	484
D.9. Conclusioni.....	499
D.9.1. Bilancio delle valutazioni effettuate.....	499
D.9.2. Eventuali difficoltà incontrate.....	501
D.10. Allegati	502
D.10.1. Sintesi non tecnica	502
D.10.2. Lista di controllo dello Studio di Incidenza per i Piani	505
D.10.3. Competenze per la corretta ed esaustiva redazione dello Studio di Incidenza	509
D.10.4. Elaborati tecnici e cartografici.....	510
E) Dichiarazione di sintesi.....	511
E.1. Premessa.....	512
E.2. Il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche	512
E.3. Considerazioni ambientali	514
E.4. Scelta del piano e alternative valutate.....	514
E.5. La consultazione pubblica.....	515
E.6. Il parere motivato di VAS	515
E.7. Modalità di recepimento del parere motivato di VAS.....	516
F) Misure di monitoraggio	518
F.1. Premessa.....	519
F.2. Modalità di recepimento della proposta di indicatori contenuta nel parere motivato di VAS	519



REGIONE MARCHE

**SERVIZIO
TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa



**PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE
COSTIERE (Piano GIZC)**

A) Relazione Generale



A.1. Premessa, obiettivi e quadro normativo di riferimento

A.1.1. Premessa

Con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale (DACR) n.169 del 02.02.2005 è stato approvato il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC) la cui Analisi Economica era cadenzata in 7 anni per l'aspetto finanziario, quale impegno economico, e in 10 anni per la realizzazione degli interventi previsti.

A distanza di circa 10 anni le attività regionali connesse all'aggiornamento del nuovo Piano, assieme a quelle del Sistema Informativo della Costa (SIT costa), sono previste dalla L.R. 15/2004.

In particolare all'art. 1 (Oggetto) e all'art. 6 (Funzioni della Regione), comma 1, lett. a) dove, tra le altre, la Regione esercita le funzioni amministrative di aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale (SIT).

Di seguito il percorso delle attività in ordine cronologico.

- 2014 – 2015

Nel marzo 2014 è stato costituito un gruppo di lavoro interno e a fine dicembre 2014 si è data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'aggiornamento del PGIAC assieme alle prime attività (BUR n. 113 del 4 dicembre 2014).

Successivamente, con DACR n. 120 del 20 gennaio 2015 viene approvata una "Variante al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere" con una nota integrativa alla Premessa relativamente *"ad un successivo atto integrativo della presente variante, da adottare non oltre i tempi tecnici necessari, la definizione delle misure.....tratto del litorale del Comune di Porto Sant'Elpidio....."*. Tale "atto integrativo" è stato tecnicamente preparato (giugno 2015) ma poi non formalizzato in attesa di una più integrale stesura dell'aggiornamento del Piano.

Nello stesso 2015 è stato effettuato il/la:

- censimento di tutte le opere marittime presenti sulla fascia demaniale ed è stato costruito un db dedicato con precise indicazioni dello stato di manutenzione delle stesse;
- prelievo e analisi granulometriche su tutta la costa (Obiettivi 2015 Arpam), con diretto riferimento alle analisi precedenti del 1999 e loro elaborazione;
- rilevamento di sezioni topografiche della spiaggia emersa e sommersa, realizzate in contemporanea ai prelievi di sedimenti, lungo le stesse sezioni già impostate nel 1999 (transetti);
- ricognizione del demanio marittimo (in collaborazione con la competente struttura "Turismo, commercio e tutela dei consumatori") come richiesto dalla L. 125/2015;
- partecipazione al Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera (TNEC) come Regione Marche quale riferimento per la redazione della parte normativa da inserire nelle "Linee Guida Nazionali per la Gestione della Dinamica Costiera" poi pubblicate a marzo 2017;
- prelievo/analisi di sedimenti fluviali, in collaborazione con Arpam (Obiettivi 2015), per valutazioni lungo i fiumi Tenna e Chienti.

- 2016 – 2017

Nel 2016 sono state svolte ulteriori analisi tra le quali il:

- prelievo/analisi di n. 40 campioni di sedimento, in collaborazione con Arpam (Obiettivi 2016), per valutazioni ambientali da inserire nel PGIAC;
- prelievo/analisi di sedimenti fluviali, in collaborazione con Arpam (Obiettivi 2016), per valutazioni lungo i fiumi Misa e Esino.

Tra gli obiettivi della struttura era compreso quello dell'approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle "Linee guida" relative all'aggiornamento del PGIAC che con



delibera n. 1628 del 27/12/2016 è stato raggiunto. Il nuovo Piano verrà denominato Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC).

In sintesi le motivazioni che hanno portato alla redazione delle linee guida propedeutiche alla redazione del Piano GIZC sono rappresentate dalla necessità di:

- individuare un documento di riferimento per la redazione del Piano GIZC,
- creare i presupposti per l'aggiornamento della programmazione regionale di settore alla luce delle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" da parte del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Mare (MATTM)/ISPRA, a seguito del Protocollo d'Intesa siglato dalle regioni rivierasche italiane in data 6 aprile 2016.

L'inizio del 2017 è stato caratterizzato dalla pubblicazione delle "Linee Guida Nazionali per la Gestione della Dinamica Costiera" nell'ambito delle attività del Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera (TNEC) tra le Regioni italiane di riferimento.

Durante il I° semestre del 2017 si è svolta una importante riorganizzazione amministrativa regionale anche a seguito delle attività, sempre regionali, conseguenti agli eventi sismici. Per questi motivi è stato necessario rivisitare i "numeri" dei componenti del gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Piano GIZC e le sue attività.

Pur con evidenti difficoltà queste ultime sono proseguite, in particolare per instaurare un rapporto diretto con i Comuni costieri. Questi ultimi sono stati direttamente interessati alla questione nella riunione dell'11 ottobre 2017 presieduta dalla dirigenza del nuovo Servizio regionale.

In quella occasione è stato rappresentato loro tutto il percorso effettuato e quello ancora da svolgere assieme, in particolare per quanto attiene a due aspetti emblematici del nuovo Piano GIZC quali la possibile condivisione degli/delle:

- tabella interventi;
- norme tecniche di attuazione (NTA).

Di seguito i documenti preliminari relativi a questi due aspetti, prioritari per la redazione del Piano, sono stati messi a disposizione del pubblico (al link <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Aggiornamento-del-Piano-2005>) e in particolare dei Comuni costieri ai quali è stato chiesto un confronto diretto.

Gli ultimi mesi del 2017 sono stati caratterizzati da incontri dedicati con ciascun comune costiero proprio sugli aspetti di cui sopra; ai Comuni è stato chiesto di esprimersi (entro il 2017) in merito alle proposte pubblicate e discusse, attraverso la compilazione di una scheda di sintesi.

Gli incontri si sono tenuti tra novembre e dicembre 2017 e nei successivi mesi di gennaio/febbraio 2018 sono state analizzate le proposte pervenute dai singoli Comuni e di seguito effettuate le correzioni/modifiche condivise; i risultati di tale attività sono stati nuovamente pubblicati in rete in vari momenti.



Dal punto di vista fisico, si conferma quanto descritto nel vecchio Piano e rappresentato cioè dal costante deficit di trasporto solido proveniente dalle aste fluviali della Regione Marche iniziato i primi decenni del secolo scorso. Questo ha determinato, dal 1950 al 1980 circa, una crisi del sistema litoraneo che, in modo naturale, avrebbe dovuto essere alimentato dai materiali di disfacimento dei suoi bacini idrografici, caratteristica tipica, questa, del sistema “a pettine” regionale.

Le cause già note, tra cui opere trasversali in alveo, estrazione di materiale, uso del suolo, hanno avuto e continuano ad avere vari effetti tra cui, come sopra descritto, quello di ridurre il trasporto solido alla fascia litoranea.

Dunque uno squilibrio fisico che ha determinato nel tempo un bilancio negativo nella quantità dei sedimenti costituenti il litorale.

In sintesi, da una parte un mancato apporto solido alla costa, dall'altra, l'azione erosiva del mare attraverso i suoi eventi meteorici.

È importante ricordare che tutto ciò avviene all'interno di una fascia litoranea definita come demanio marittimo (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 - Codice della Navigazione) attraverso la definizione di cui all'art. Art. 28 in cui si tratta di “...a) il lido, la spiaggia, ...”.

In particolare, secondo un ormai consolidato orientamento, per “lido” si intende la zona di riva bagnata dalle acque fino al punto che viene coperto dalle ordinarie mareggiate, estive ed invernali, escluse quelle dei momenti di tempesta, mentre per “spiaggia” il tratto di terraferma contiguo al lido che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque ma pur sempre idoneo ai pubblici usi del mare.

Appare dunque indubbio pensare e associare il principio naturale dell'equilibrio dinamico, sia ad una linea che per sua natura non è fissa, sia alla retrostante area del demanio marittimo. Quest'ultimo va dunque inteso come somma del lido e della spiaggia che risente dell'incessante azione del mare (ordinaria e straordinaria) spostando in senso longitudinale e trasversale, il materiale sottile e grossolano lungo il litorale e cambiando continuamente ampiezza.

La conseguenza dello squilibrio di cui sopra, associato ad un sempre più pressante sviluppo economico/sociale, ha indotto nel tempo la “copertura” del litorale marchigiano con opere marittime di varia tipologia che, escludendo tratti di costa come il S. Bartolo ed il M. Conero, risulta attualmente di circa il 70% della fascia litoranea, mentre il restante 30% è rappresentato dai tratti “liberi” tra cui i litorali dei Comuni di Senigallia, Numana e Porto Recanati, Porto S. Elpidio e Civitanova.

Il presente Piano, come il precedente, è stato costruito con una struttura semplice e con l'ambizione che possa rappresentare uno strumento facilmente “leggibile” e soprattutto fruibile da tutti coloro che hanno interesse a conoscere sia la fisicità di un territorio di confine che le sue implicazioni sociali ed economiche all'interno di una regione medioadriatica.

Esaminando il presente documento e la sua logica, il lettore potrà trovare facilmente risposte alle sue domande od altrettanto facilmente potrà scoprirne le mancanze.

Il Piano è costituito da 4 parti:

- A. RELAZIONE GENERALE,
- B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA),
- C. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI,
- D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA,

Sono considerati propedeutici al Piano, sia le analisi e le elaborazioni effettuate per il vecchio PGIAC, e quindi:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA – ISTITUTO DI IDRAULICA

- Studi, indagini modelli matematici finalizzati alla redazione del Piano di difesa della costa.



- Cartografia generale – volume 1.
- Cartografia generale – volume 2.

ARPAM

- Rapporto conclusivo sulla balneabilità e biocenosi.
- Rapporto conclusivo sulla qualità dei sedimenti.

sia le nuove analisi elaborate da questa struttura ed effettuate in collaborazione con Arpam nel periodo 2015-2017, CNR e Università di Camerino, Urbino e Ancona, relative a:

- Analisi granulometriche, con il confronto tra le campagne sedimentologiche 1999-2015;
- Qualità dei sedimenti;
- Balneabilità;
- Biocenosi.

Si rappresenta che, in particolare, il “Contributo a studi e interventi finalizzati alla gestione della fascia costiera e marina delle Marche” comprensivo dei quattro allegati e redatto da CNR e Università di Camerino, Urbino e Ancona, è stato allegato al Piano GIZC di prima adozione di cui alla DGR 1233/2018 e non al presente Piano.

Inoltre, sulla base delle recenti “Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici”, pubblicate sui siti di ISPRA e MATTM <http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/>, tutto il litorale della Regione Marche è stato suddiviso in n. 11 Unità Fisiografiche Secondarie (UFs), a loro volta frazionate in n. 64 Unità Gestionali Costiere (UGC).

Tale suddivisione, senza soluzione di continuità, è basata sull’unità di riferimento spaziale: i transetti cioè n. 782 piccoli tratti di costa della lunghezza ciascuno di circa 250 m, delimitati da sezioni. Dal 2005 ad oggi, sempre sugli stessi transetti, sono state effettuate tutte le elaborazioni (avanzamento/arretramento), i prelievi e le analisi sedimentologiche.

I chilometri di spiagge (litorale basso), quelli di coste (litorale alto) e quelli di litorale interessati dagli ambiti portuali e non trattati nel presente Piano, sono elencati di seguito:

Spiagge km	Coste km	Porti km	Totale
141	28	7	176



A.1.3. Quadro normativo di riferimento

A.1.3.1. Normativa internazionale

Le zone costiere rivestono un'importanza strategica, accolgono una percentuale elevata di cittadini, costituiscono una fonte rilevante di alimenti e materie prime, rappresentano un collegamento fondamentale per i trasporti e le attività commerciali, ospitano alcuni tra gli habitat naturali più interessanti e sono un luogo privilegiato per il tempo libero. Esse sono però soggette a gravi problemi quali la distruzione degli habitat, la contaminazione delle acque, l'erosione costiera e l'impoverimento delle risorse. Lo sfruttamento eccessivo delle limitate risorse delle zone costiere (inclusa la loro ridotta estensione) porta a conflitti sempre più frequenti tra i vari utilizzi che si fanno di tali zone, come tra l'acquacoltura e il turismo. Il grande valore delle zone costiere e le loro potenzialità impongono di trovare soluzione a tali problemi, garantendo una gestione durevole delle risorse naturali, marine e terrestri, integrando l'ambiente nello sviluppo economico europeo e nella pianificazione del territorio e proteggendo l'ambiente marino e le zone costiere.

I più recenti atti ed indirizzi internazionali e comunitari concordano nel sostenere che una migliore tutela degli ambienti costieri può essere garantita attraverso una strategia integrata di sviluppo sostenibile e di promozione della qualità ambientale.

In questa ottica il Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo del 21 gennaio 2008 ha precisato che la gestione integrata delle zone costiere si ripropone di agevolare lo sviluppo sostenibile attraverso una pianificazione razionale delle attività, tale da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi, preservare le zone costiere, garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e in particolare quelle idriche, assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale, prevenire e ridurre gli effetti dei rischi naturali, conseguire la coerenza tra azioni pubbliche e private che hanno effetti sull'utilizzo delle aree costiere a livello nazionale, regionale e locale.

Sotto il profilo strettamente normativo di seguito vengono evidenziati gli atti che nel tempo hanno gradualmente permesso di delineare i principi ispiratori della gestione integrata delle zone costiere.

Nel 1987 la Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, nel **Rapporto Brundtland**, elabora il concetto di sviluppo sostenibile come sviluppo che risponda alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Lo sviluppo sostenibile diviene condizione necessaria affinché non sia irrimediabilmente intaccato il patrimonio di risorse naturali, tentando così, per la prima volta, in nome del principio di equità intergenerazionale, di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale.

La **Dichiarazione di Rio**, stilata nel 1992 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su "Ambiente e Sviluppo", riprende ed amplia il nuovo approccio, aggiungendo altri corollari, quali l'esigenza di partnership mondiale per la salvaguardia dell'ambiente con responsabilità comuni ma differenziate, l'obbligo di informazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l'obbligo della preventiva valutazione di impatto ambientale delle principali attività nazionali aventi effetti sull'ambiente e la promozione di strumenti economici per individuare i costi per la tutela dell'ambiente.

A livello comunitario, nello specifico, esistono alcune convenzioni che esaminano il tema della tutela del mare.

Prima tra tutte la **Convenzione di Barcellona** per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995. La Convenzione mantiene la sua natura di quadro programmatico di riferimento, la



cui attuazione deve essere realizzata mediante l'adozione di specifici protocolli che concretizzano i principi in essa enunciati con riguardo alle varie forme di inquinamento.

Esistono poi convenzioni che trattano aspetti specifici relativi alle attività di scavo e quindi solo marginalmente coinvolgono il tema in questione nella sua globalità; è il caso soprattutto del **Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra** del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione dei rifiuti, oppure Direttive europee che riguardano la individuazione degli ambienti marino costieri ai fini di conservazione come La **Direttiva 92/43/CEE** del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che nell'Allegato I – “*Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione*”, individua fra gli altri: 1.1 Acque marine e ambienti a marea; 1.2 Scogliere marittime e spiagge ghiaiose; 2.2 Dune marittime delle coste mediterranee.

In maniera più focalizzata, alla citata Convenzione di Barcellona si affianca il **Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo** (firmato a Madrid il 21 gennaio 2008). Il Protocollo GIZC ha l'obiettivo di promuovere un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo.

Secondo quanto indicato nel **Protocollo GIZC**, per gestione integrata delle zone costiere s'intende “*un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibile delle zone costiere, che tiene conto nello stesso tempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri*”.

In materia di erosione costiera l'art. 23 del Protocollo in particolare precisa che: ” 1. *In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente Protocollo, le parti, al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall'innalzamento del livello del mare. 2. Nell'esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le opere marittime e gli interventi di difesa costiera, le parti tengono in particolare considerazione gli effetti negativi dell'erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne. Riguardo alle attività delle strutture esistenti, le parti adottano misure intese a ridurre al minimo gli effetti sull'erosione costiera. 3. le parti s'impegnano a prevenire gli impatti dell'erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l'adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere. 4. Le parti s'impegnano a condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo stato, l'evoluzione e gli impatti dell'erosione costiera.*”

Nell'ordinamento comunitario il tema dell'erosione costiera emerge a proposito dei numerosi profili di tutela ambientale che esso coinvolge, come ad esempio la **Direttiva 85/337/CE** (modificata dalla **Direttiva 97/11/CE** e dalle successive **Direttive 2011/92/UE** e **2014/52/UE**) sulla “*Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati*”. In particolare l'Allegato II include tra le opere soggette a VIA il “recupero di terre dal mare¹”, “l'estrazione di minerali mediante dragaggio marino” e le “opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere”.

Ma la base della politica comunitaria in materia di zone costiere si concretizza in modo organico nel Quinto Programma d'Azione per l'Ambiente che prosegue poi con il Sesto

¹ La tipologia di opere può essere tradotta anche come “opere di bonifica” (in inglese “Reclamation of land from the sea”). Non si riferisce pertanto ad operazioni di dragaggio dei depositi sabbiosi sommersi.



programma d'Azione per l'Ambiente (che copre il periodo compreso tra il 2002 e il 2012), in risposta ad una richiesta del Consiglio Europeo di definire una strategia globale per la Gestione Integrata delle Zone Costiere.

A tal proposito nel 1996 è stato avviato dalla Commissione Europea un “**Programma dimostrativo**” sulla GIZC, comprendente 35 progetti di dimostrazione e 6 studi tematici, finalizzato a fornire informazioni tecniche sulla gestione sostenibile della costa e a stimolare il dibattito tra i vari stakeholders coinvolti.

Sulla base delle esperienze e dei risultati del programma dimostrativo, l'Unione Europea ha poi adottato due documenti che costituiscono oggi i principali riferimenti dell'azione comunitaria in materia:

- la **Comunicazione COM/2000/547** della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa del 27 settembre 2000 con la quale è stato evidenziato che le zone costiere sono soggette ad una serie di problemi biofisici e antropici intercorrelati, dove il problema biofisico principale è rappresentato da uno sviluppo non mantenuto entro i limiti della capacità di tolleranza dell'ambiente locale. Tra i problemi vi è: diffusa erosione, spesso aggravata da infrastrutture antropiche inadeguate (incluse quelle erette a difesa delle coste) e da uno sviluppo eccessivamente vicino al litorale; le opere di ingegneria realizzate in alcune zone portuali hanno contribuito ad accelerare l'erosione del vicino litorale, poiché non hanno preso in debita considerazione le dinamiche e i processi che caratterizzano le zone costiere.

- la **Raccomandazione 2002/413/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa del 30 maggio 2002.

La Comunicazione della Commissione Europea COM/2000/547, illustra il programma di lavoro comunitario per promuovere la gestione integrata delle zone costiere tramite l'uso di strumenti e programmi comunitari, proponendo agli Stati membri un approccio collaborativo per la pianificazione e la gestione delle zone costiere.

La Raccomandazione 2002/413/CE contiene un invito agli Stati membri ad adottare un approccio strategico per la gestione delle loro coste basato su una serie di azioni di tutela degli ecosistemi litoranei, di sviluppo dell'occupazione e di sviluppo economico-sociale rispettoso dei valori ambientali operato da parte delle comunità locali, ritenendo di fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali che non costituiscono una minaccia per le zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie selvatiche della fauna e della flora costiere.

A seguito della Raccomandazione, la Commissione ha adottato altri atti per la tutela dell'ambiente marino, a partire dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 24 ottobre 2005 “*Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino*” (**COM/2005/504**) e dalla proposta di Direttiva sulla strategia per l'ambiente marino.

Infine, nel 2007 la Commissione Europea ha predisposto la “*Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa*” (**COM/2007/308**). La valutazione prende avvio dalle singole relazioni e contributi sulle strategie nazionali per promuovere la gestione integrata delle zone costiere inviate dagli Stati membri costieri entro febbraio 2006.

I documenti visti finora si limitano ad alcune enunciazioni di principio e non affrontano nello specifico la tematica in questione attraverso la fissazione di vere e proprie normative di dettaglio.

Vi sono però altri documenti che completano il quadro vigente, in particolare disciplinano il problema della prevenzione dei rischi di erosione in area costiera:



- la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo (**COM/2006/232** del 22 settembre 2006) e modifica la **Direttiva 2004/35/CE** (*Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*). Tale proposta, dopo aver premesso che l'erosione costituisce uno degli otto principali problemi che affliggono i suoli in Europa, prevede l'obbligo da parte degli Stati membri di individuare le aree di rischio di erosione causata dall'acqua e dal vento (art. 6, paragrafo 1).
- la **Direttiva 2007/60/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla "*Valutazione e gestione dei rischi da alluvione*" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 288/27 del 6 novembre 2007). Si prevede per le aree costiere una preliminare valutazione del rischio di alluvione attraverso l'adozione di specifici piani di gestione del rischio basati sul diverso livello dello stesso (bassa, media o alta probabilità). La direttiva contiene previsioni che riguardano il tema dell'erosione costiera sotto l'aspetto "precauzionale" nel senso che hanno lo scopo di anticipare il possibile danno alla fascia costiera attraverso un'analisi scientifica del rischio. Il processo di formulazione, attuato a livello nazionale attraverso il D.lgs 42/2010, ha portato a dicembre 2015 all'adozione dei primi Piani di Gestione del Rischio Alluvioni, comprendenti anche le zone a rischio costiere. Altre direttive che interessano l'ambiente marino-costiero, come la **Direttiva 2008/56/CE** (17 giugno 2008) del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), danno indicazioni sulla necessità di integrazione e complementarietà dei diversi strumenti e di visione unitaria dell'ambiente marino-costiero.

A.1.3.2. Normativa nazionale

Con riferimento alla normativa italiana la prima Legge in materia di difesa delle spiagge è stata la n. 542 del 14 luglio 1907 "*Legge per la difesa degli abitati dall'erosione marina*", abrogata con **L. 18 febbraio 2009 n. 9** "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa*".

La **Legge 31 dicembre 1982 n. 979** concernente "*Disposizioni per la difesa del mare*" introduce il Piano delle coste che "...*indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati*". Il Piano, a scala nazionale, approvato definitivamente dal C.I.P.E., è predisposto "*di intesa con le Regioni*".

Relativamente al territorio costiero emerso, al di là della generica individuazione della fascia costiera dei primi 300 m come bene da sottoporre a vincolo paesaggistico, fissata dalle **Legge 8 agosto 1985 n. 431** (*Legge Galasso*), non esistono in Italia, contrariamente a quanto succede in altri paesi, indirizzi o misure di tutela attiva che permettono di contrastare la sempre crescente domanda di trasformazione del suolo costiero.

L'articolazione delle competenze in materia di difesa delle coste ha subito una lenta, ma importante, evoluzione nel corso del tempo. Con le prime attribuzioni di poteri alle Regioni, si ebbe solo un parziale passaggio di competenze sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica **DPR n. 616 del 24 luglio 1977**, art. 69 comma 6: "*Le Regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato*".

In tale circostanza, in materia di costa, attraverso lo strumento della delega da un lato è stata conferita alle Regioni la facoltà di provvedere alle opere destinate alla difesa della costa, anche se previa autorizzazione dello Stato (art. 69, 5 comma), il quale conserva le



funzioni amministrative concernenti “*le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste*” (art. 88), dall’altro sono state delegate alle Regioni le “*funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale*” (art. 59)

La **Legge del 18 maggio 1989 n. 183** oggi abrogata (*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*), volta ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, all’art. 3 lett. g) prevedeva che **l’attività di programmazione deve curare la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili**, anche mediante opere di ricostruzione dei sistemi dunosi, mentre all’art. 10 comma 7 prevedeva la delega alle Regioni, delle funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di permanente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

Questa legge è stata abrogata dall’art. 175 del **D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152** (*Norme in materia ambientale*) che all’art. 56, comma 1 lettera g), prevede che “*le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione relativi alla difesa del suolo riguardano anche la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostruzione dei cordoni dunosi*”, all’art. 63 prevede l’istituzione dell’Autorità di bacino distrettuale e all’art. 65 lett. h) stabilisce che il Piano di Bacino deve contenere anche le indicazioni delle opere di protezione, **consolidamento e sistemazione dei litorali marini** che sottendono il distretto idrografico.

Con il **Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400** (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime”) convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, all’art. 6 viene prevista la **delega alle Regioni delle funzioni amministrative nella materia concessoria** (rilascio e rinnovo), per l’esercizio della quale è prevista la “**predisposizione di un Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo**”, acquisito il parere dei Sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria.

Con il **Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998** (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15 marzo 1997*), all’art. 89, comma 1, lettera h: “Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri”. L’art. 70, comma 1, lettera a) di tale norma prevede che: “*Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere*”.

La piena attuazione del Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 ha consentito di superare una situazione operativa complessa in quanto, anche dove era affermata la competenza regionale, rimaneva in ogni caso il parere vincolante di strutture dello Stato per l’esecuzione di lavori su proprietà demaniale marittima.

Con la **Legge n. 179 del 31 luglio 2002** (*Disposizioni in materia ambientale*) la competenza sulla costa è attribuita in maniera definitiva alla Regione, in particolare nell’art. 21 (*Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera*) si afferma: “*per gli interventi di tutela della fascia costiera l’autorità competente è la Regione*”.

L’art. 109 del d. lgs. 152/2006 disciplina l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi il cui regolamento previsto al comma 2 è di



prossima pubblicazione; lo stesso decreto legislativo, nell'allegato IV, punto 7 inserisce l'obbligo di sottoporre a Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni le "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare".

Il **D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49** "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" recepisce la Direttiva europea relativa alla gestione del rischio alluvioni e dispone di procedere alla perimetrazione delle aree soggette a inondazioni marine per ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse inondazioni/alluvioni. Il processo per la redazione e adozione della prima generazione di Piani di Gestione del Rischio Alluvioni è giunto a compimento nel dicembre 2015.

Da ultimo è necessario citare il **DL 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125** il quale all'art. 7 comma 9-septiesdecies, prevede che "In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi".

A.1.3.3. Normativa Regionale

La Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10, nel dettagliare il conferimento delle funzioni a livello regionale, ha coerentemente confermato alla Regione "la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri", nonché "la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico" (art. 51), mentre ha conferito ai Comuni la progettazione e l'esecuzione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale nonché delle opere a servizio dell'attività portuale (art. 61), le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (art. 31), la generalità delle funzioni non espressamente riservate (dalla medesima legge o da precedenti leggi) alla Regione, alle Province e alle Comunità montane, salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori (art.3).

La Legge Regionale n. 15 del 14 luglio 2004 prevede che la Regione adotta il Piano di gestione integrata delle aree costiere.

Con Delibera del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 è stato approvato il Piano di Gestione Integrata della Costa.

Con delibera del Consiglio regionale n. 120 del 20 gennaio 2015 è stata approvata la variante al suddetto piano al fine di contenere i ripetuti danneggiamenti ad alcuni centri abitati e alle infrastrutture derivanti dai fenomeni erosivi e contestualmente salvaguardare l'ambiente e la fascia costiera.

Con DGR n. 1628 del 27/12/2016, in adeguamento alle redigende "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" (MATTM/ISPRA marzo 2017), la Regione Marche ha approvato le "Linee guida per la predisposizione del nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC).

La DGR n. 1628 del 27/12/2016 rappresenta il documento di riferimento per la redazione del Piano GIZC e crea i presupposti per l'aggiornamento della



pianificazione/programmazione regionale di settore; il nuovo Piano sarà denominato Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (di seguito Piano GIZC) in coerenza con documenti e normativa a carattere comunitario.

Le motivazioni che hanno portato all'aggiornamento del Piano di settore sono state dettate, oltre che da una naturale scadenza temporale dell'attuale Piano, anche dal mutato e arricchito quadro di riferimento normativo in materia di difesa della costa e pianificazione integrata.

Il quadro normativo aggiornato di riferimento è il seguente:

- Direttiva 2007/60/UE (Direttiva Alluvioni) relativa alla regolamentazione delle aree soggette ad alluvione marina con vari tempi di ritorno, già previste nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA, approvato in data 03/06/2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino).
- Protocollo del Mediterraneo (Protocollo GIZC) ratificato dalla UE nel settembre 2010 e entrato in vigore nel 24 marzo 2011 con conseguenti effetti per gli Stati membri, in particolare per l'art. 8 (inedificabilità) e l'art. 20 (politica fondiaria);
- Direttiva 2014/89/UE (Pianificazione dello Spazio Marittimo) recepita con il D. Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201 che disciplina la pianificazione dello spazio marittimo, coinvolgendo le parti interessate nella gestione efficiente delle attività marittime in modo trasparente per evitare potenziali conflitti e creando sinergie tra le diverse attività;
- Legge 125/2015 (ricognizione del demanio marittimo) che all'art. 7, comma 9-septiesdecies chiede alle Regioni di operare "...una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori." secondo i dettami del Codice della Navigazione del 1942.

Riferendosi nel dettaglio alla Direttiva Alluvioni (2007/60/UE) questa individua, lungo la fascia litoranea, aree che la Regione Marche è vincolata a normare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

Per quanto riguarda le opere di ripascimento si rende necessario citare la Mozione n. 444 presentata in data 17 gennaio 2019 ad iniziativa dei consiglieri Giorgini, Maggi e Fabbri, a titolo "Progetto Banca delle sabbie e utilizzo dell'Ecodragaggio per coniugare qualità ambientale, sviluppo costiero e sviluppo ecosostenibile".

La Mozione n. 444/2019 è stata inserita all'ordine del giorno, discussa e approvata all'unanimità in aula nella seduta n. 127 del 2 aprile 2019 inpegnando la Giunta regionale con il testo che segue:

Mozione n. 444

presentata in data 17 gennaio 2019

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri

"Progetto "Banca delle Sabbie" e utilizzo dell'Ecodragaggio per coniugare qualità ambientale, sviluppo costiero e sviluppo ecosostenibile"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Ricordato che:

- il bacino del Mediterraneo ospita complessivamente il 19 per cento del traffico marittimo mondiale, il 25 per cento dei servizi di linea container e il 30 per cento del traffico petrolifero e che i suoi maggiori porti hanno registrato negli ultimi vent'anni una crescita del 425 per cento del numero dei containers movimentati, con un aumento medio annuo del 21 per cento;



- in controtendenza rispetto ad un simile contesto di notevole sviluppo, il sistema portuale italiano ha registrato negli ultimi anni perdite di volume, sia nel traffico merci sia nel traffico passeggeri; un dato che, seppur imputabile in parte alla crisi economica, segnala le evidenti criticità strutturali del settore, caratterizzato da una capacità di ripresa di gran lunga inferiore rispetto ai paesi con cui l'Italia compete;
- tra il 2000 e il 2007 il 37 per cento dei litorali italiani ha subito variazioni superiori a dieci metri e i tratti di costa in erosione (897 km) sono stati superiori a quelli in progradazione;
- le problematiche dei bacini interni che, a causa dei sedimenti che vi si depositano, vedono ridursi la loro capacità e/o potenzialità di produzione idroelettrica, dando un contributo ridotto al fabbisogno idrico nei periodi caratterizzati da scarse piogge;
- il carattere torrentizio e la forte sedimentazione degli oltre mille Km di lunghezza delle 20 aste fluviali principali delle Marche, hanno prodotto nel tempo accumuli di materiale per centinaia di migliaia di metri cubi, specie in prossimità delle opere antropiche principali; tale situazione suggerisce la necessità di una attenta valutazione a scopo ricavatura e smaltimento per una migliore gestione, specie in relazione al susseguirsi di episodi estremi;
- per l'implementazione della portualità italiana è essenziale il dragaggio per la pulizia e il mantenimento della profondità dei fondali marini e per l'eventuale ampliamento di alcuni porti esistenti;

Considerato che:

- le recenti e ambiziose linee di indirizzo per la portualità e la logistica, la strategia "Connettere l'Italia" (di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e gli allegati ai documenti di economia e finanza (DEF) 2016 e 2017, dovranno mettere al centro i temi dell'innovazione e della sostenibilità;
- il settore italiano dei dragaggi è caratterizzato da un deficit di aggiornamento tecnologico che rende problematici gli interventi, contribuendo ad impedire lo sviluppo di un segmento infrastrutturale fondamentale per il Paese, in quanto:
 - l'utilizzo delle tecnologie "tradizionali" (dragaggio a benna bivalve o aspirante/refluente) produce ineluttabilmente inquinamento ambientale nel corpo idrico e anche a terra, con la realizzazione di imponenti vasche di colmata che rappresentano una sorta di discarica a cielo aperto;
 - mentre da una parte la sabbia rappresenta sempre più una materia prima costosa e ricercata, dall'altra i sedimenti dei bacini portuali, se non rigenerati, non sono utilizzabili per i ripascimenti costieri o come materiali per l'edilizia, e quindi, una volta trasportati a terra, necessitano dell'identificazione di una destinazione finale che altro non può essere che una tradizionale discarica;
- fino ad oggi il settore dei dragaggi non è riuscito a dotarsi di un sistema efficace per garantire la sua sostenibilità ambientale, a causa di tecnologie perlopiù inefficienti e incapaci di adeguarsi alle più avanzate prescrizioni ambientali;
- proprio una tecnologia italiana, più precisamente sviluppata in Toscana, validata dal Ministero dell'Ambiente e riconosciuta a livello mondiale, ha sviluppato il sistema dell'ecodragaggio, che permette di escavare i sedimenti in quanto tali, non disperdendoli



nell'acqua, sostituendo la vecchia benna o le draghe aspiranti/refluenti con un innovativo sistema a circuito chiuso che permette di:

- salvaguardare il corpo idrico senza disperdere alcuna sostanza inquinante (che viene isolata dai sedimenti occupando una massa in genere non superiore al 15 per cento del volume complessivo);
- dragare a qualsiasi profondità;
- ridare ai fondali capacità di autodepurazione;
- operare senza occupare spazi portuali terrestri;
- non inquinare l'aria grazie all'uso di un sistema a dual fuel di tipo gnl o bio-ghl;
- non generare maleodoranze provenienti dalle masse di sedimenti cumulate all'aperto;
- operare anche nella stagione turistica, in quanto non vengono sviluppate torbidità.

Visto che:

- la suddetta tecnologia, che può essere applicata anche a fiumi, canali, laghi, bacini e dighe, renderebbe possibile coniugare il riuso della gran parte delle sabbie recuperate per il contrasto ai fenomeni erosivi, il ripascimento degli arenili e per il supporto alle strutture turistico - ricettive;
- quindi sarebbe possibile definire, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, un progetto di "Banca delle sabbie" che consenta di mettere in diretto ed immediato contatto domanda e offerta, ossia le zone da ripascere, le aziende balneari ed i comuni che hanno bisogno di contrastare l'erosione del litorale con chi ha recuperato sabbie in maniera virtuosa e pulita;
- la necessità di dragaggi rispettosi dell'ambiente è richiamata nel Programma Interreg Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020, nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), nel regolamento emanato con decreto del MATTM (Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 15 luglio 2016, n. 172 (Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84), nelle linee guida per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici del tavolo nazionale sull'erosione costiera - con il coordinamento tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

IMPEGNA

la Giunta regionale:

1. ad integrare le linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni riguardo l'immersione di materiali e la movimentazione di sedimenti marini in mare e in zone ad esso contigue con un chiaro riferimento alla tecnologia degli Ecodragaggi;
2. a farsi capofila del progetto "Banca delle sabbie" che sappia sviluppare, nell'ottica dell'economia circolare, un circuito virtuoso tra interventi di dragaggio ecologicamente sostenibili e interventi di ripascimento delle spiagge;



3. ad attivarsi presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale e le istituzioni competenti affinché negli interventi di dragaggio dei porti Marchigiani venga valutata l'applicazione della tecnologia dell'Ecodragaggi;
4. ad attivarsi presso ANBI, Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni, ed i vari consorzi associati per una sperimentazione degli Ecodragaggi per la ripulitura dei fanghi che occupano e inquinano i fondali di fiumi e bacini.

Da ultimo è utile citare la Mozione n. 184 presentata in data 20 ottobre 2016 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Giancarli, Micucci, a titolo "tutela della costa da ulteriore consumo del suolo". In sintesi, tale mozione ha posto l'accento sull'impegno, da parte della Giunta Regionale, a:

- predisporre quanto prima uno strumento normativo in materia di governo del territorio che garantisca un'immediata tutela della costa da ulteriore consumo del suolo;
- impostare una politica pluriennale di tutela dell'ambiente costiero-marino che lo preservi da inappropriati interventi artificiali e dalle conseguenze naturali di essi: erosione, dissesto idrogeologico, inquinamento delle acque.

A tale mozione è stata data risposta con nota dedicata ma la mozione non è approdata in aula.

In seguito allo sviluppo dei lavori di redazione del Piano GIZC, questa struttura tecnica è stata invitata dalla 3° Commissione Assembleare in data 9 maggio 2018 in merito ad un punto dell'OdG, in particolare per una prima analisi della PdL 87/2016 avente ad oggetto sempre la riduzione del consumo di suolo nella fascia litoranea.

Il Presidente della 3° Commissione ha chiesto alla struttura competente informazioni sulle attività/indirizzi del Piano GIZC in aggiornamento e in particolare come questo, assieme alle sue NTA, si relaziona con la citata PdL.

La risposta in sintesi è stata di condivisione con le premesse della PdL 87/2016 ma si è rilevato che le NTA del nuovo Piano GIZC "superano" di fatto la stessa PdL affrontando il tema della riduzione del consumo di suolo in un ampio contesto di riferimento sia normativo che di pianificazione/programmazione. Si è inoltre ritenuto evidenziare che la Mozione 184/2016 è in linea con la filosofia del Piano GIZC come anche rappresentato nella comunicazione in Giunta del 23/04/2018 dell'Assessore competente sullo stesso argomento, in merito alla definizione di ".....regole volte a garantire la tutela di una "fascia di rispetto" da ulteriore consumo di suolo e la riduzione dell'esposizione potenziale dei beni costieri a fenomeni meteomarinari, tanto più nello scenario di cambiamento climatico globale preso a riferimento dai consessi internazionali".

Il presidente della 3° Commissione ha proposto a tutti i componenti della Commissione di firmare la citata Mozione per la sua presentazione in Assemblea prima possibile.

In data 14/05/2018, con lo stesso testo della mozione n. 184, è stata presentata la mozione n. 366 concernente "Tutela della costa da ulteriore consumo del suolo", questa volta ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Bissoni, Giorgini, Zura Puntaroni, Micucci, Giancarli, Rapa e di seguito, con nota di fine maggio 2018, il Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti ha comunicato il ritiro della mozione n. 184/2016.

La struttura competente ha predisposto la risposta alla mozione n. 366/2018 anche sulla base dei contenuti della citata prima nota alla mozione n. 184/2016; in sintesi.

L'approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa delle Marche del "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)" in fase di aggiornamento e di prima adozione da parte della Giunta Regionale nei prossimi mesi, rappresenta la risposta alla mozione n.



366/2018 in quanto, come anche rappresentato nella comunicazione in Giunta dell'Assessore Sciapichetti nella seduta del 23/04/2018, tale strumento contiene, sia:

- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che, anche sulla base delle ultime incombenze comunitarie (Direttiva alluvioni 2007/60), dettano regole per garantire la tutela di una "fascia di rispetto" da ulteriore consumo di suolo;
- un quadro piano-programmatico pluriennale che ordina, secondo logica, l'utilizzo delle poche risorse regionali disponibili e di quelle (private, nazionali e comunitarie) utilizzabili per interventi strutturali, cercando di bilanciare tra riduzione dell'erosione e inquinamento delle acque.

La mozione n. 366/2018 è stata inserita all'ordine del giorno, discussa e approvata all'unanimità in aula nella seduta n. 102 il 12/06/2018 con il testo che segue:

Mozione n. 366

presentata in data 14 maggio 2018

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Bissoni, Giacinti, Giorgini, Zura Puntaroni, Micucci, Giancarli, Rapa

"Tutela della costa da ulteriore consumo del suolo"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- anche le Marche, come molte altre regioni italiane, sono state interessate negli ultimi sessant'anni da un incremento di consumo di suolo che da noi ha raggiunto il 275% a fronte di un aumento della popolazione nello stesso periodo pari al 15% (dati tratti dall'aggiornamento dell'atlante del consumo di suolo delle Marche: "Ambiente e Consumo di Suolo nelle Marche 2, 1954-2010" pubblicato nel 2012);
- più in generale l'ambiente costiero-marino è stato oggetto nei decenni passati di varie attività umane che si sono alla lunga rivelate estremamente rischiose per la sua sopravvivenza (cementificazione ad uso privato e commerciale, interventi manipolativi del litorale anche a fini di insediamenti portuali, riduzione dell'apporto di sedimenti dall'entroterra dovuta a dighe, altri sbarramenti e cave, sistemi non sempre adeguati di depurazione delle acque reflue, immissione di rifiuti provenienti da fiumi o attività economiche);

Preso atto che:

- recenti rapporti elaborati da primarie associazioni ambientaliste hanno focalizzato lo stato di salute delle coste ed è emerso tra l'altro che il consumo di suolo sulla costa ha raggiunto livelli allarmanti;

IMPEGNA

la Giunta regionale:

- a predisporre quanto prima uno strumento normativo in materia di governo del territorio che garantisca un'immediata tutela della costa da ulteriore consumo di suolo;
- ad impostare una politica pluriennale di tutela dell'ambiente costiero-marino che lo preservi da inappropriati interventi artificiali e dalle conseguenze naturali di essi: erosione, dissesto idrogeologico, inquinamento delle acque.



A.1.4. Le Linee Guida Nazionali

Le “Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici”, pubblicate nei siti dell’ISPRA e in quello del MATTM (<http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/>), costituiscono un riferimento importante per tutte le Regioni rivierasche italiane in termini di consapevolezza nella costruzione del proprio strumento di pianificazione/programmazione relativo alla difesa del proprio litorale e, in particolare, delle norme costituiscono parte integrante di tale strumento.

Tali raccomandazioni evidenziano come la fascia litoranea rappresenti, oltre che l’interfaccia fisica tra terra e mare, un delicato ecosistema tipicamente connesso al concetto di equilibrio dinamico sul quale in Italia, da circa 60 anni, si registra un costante sviluppo antropico, sociale, economico, etc. che tende sempre più a svilupparsi dalla terra ferma verso il mare. Per contro, sia i cambiamenti climatici in atto, sia la cronica mancanza di ripascimento naturale (trasporto solido fluviale) evidenziano, da parte del mare, una costante evoluzione nel verso opposto.

Le Linee Guida sottolineano che negli ultimi anni tutte le Regioni italiane si stanno confrontando con nuove e vecchie norme in merito al settore trattato, come:

- La Direttiva 2007/60/UE (c.d. Direttiva Alluvioni), per affrontare sia la delimitazione delle aree soggette ad alluvione marina con vari tempi di ritorno, sia la loro normazione;
- Il Protocollo ICZM per il Mediterraneo entrato in vigore nel 24 marzo 2011 e ratificato dalla UE nel settembre 2010 con conseguenti effetti per gli Stati membri, in particolare l’art. 8 (inedificabilità) e l’art. 20 (politica fondiaria);
- La Direttiva 2014/89/UE (spazio marittimo) – nella parte afferente la gestione integrata delle zone costiere – laddove si disciplina la pianificazione dello spazio marittimo, coinvolgendo le parti interessate nella gestione efficiente delle attività marittime in modo trasparente per evitare potenziali conflitti e creando sinergie tra le diverse attività;
- La Legge 125/15 che all’art. 7, comma 9-septiesdecies chiede alle Regioni di operare “...una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.” secondo i dettami del Codice della Navigazione del 1942.

Le azioni da intraprendere a livello istituzionale per migliorare la conoscenza della vulnerabilità del “sistema costa”, devono agire sull’aumento della resilienza della fascia costiera, sul maggiore controllo dell’uso del suolo, accettando compromessi sostenibili e mettendo in campo strumenti di compensazione e mitigazione del costruito esistente.

Da ultimo, il documento, attraverso la “Proposta relativa a integrazioni normative volte a favorire una migliore gestione degli effetti della dinamica ed erosione costiera”, definisce la “fascia di rispetto” che rappresenta la “fusione”, in una unica denominazione, delle varie fasce litoranee previste sia dal demanio marittimo sia dalla direttiva alluvioni, per uniformarsi così ai principi di cui all’art.8 del “Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo”.



A.2. Il Demanio Marittimo

A.2.1. Riferimenti normativi e considerazioni generali

L'art. 59 del D.P.R. 616/1977 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti e sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando il loro utilizzo ha finalità turistiche e ricreative, escludendo le funzioni esercitate dallo Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

Il contenuto della delega andava determinato in rapporto al Codice della Navigazione che attribuiva un ampio potere discrezionale alla Pubblica amministrazione (nella fattispecie Amministrazione della Marina Mercantile) finalizzato alla determinazione della più proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo e nella prevalente scelta dell'interesse pubblico. Ai fini della concreta delimitazione del demanio marittimo, l'enumerazione dei beni contenuta nell'art. 1 del Codice della Navigazione va rapportata alla dividende demaniale individuata dalla banca dati integrata (c.d. catasto del demanio marittimo) realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite del SID (Sistema Informativo del Demanio marittimo), finalizzata a fornire una cartografia in linea con le specifiche catastali. L'utilizzazione dei beni demaniali da parte dei privati può essere disposta solo attraverso lo strumento della concessione che, da un punto di vista giuridico, individua quel particolare atto amministrativo con cui si conferiscono a soggetti privati diritti o facoltà di cui la P.A. è titolare, pur rimanendo la titolarità del diritto o della facoltà in capo alla stessa P.A..

Le Marche, possiedono circa 176 Km di costa, di cui lunghi tratti di spiaggia destinati al turismo balneare, il porto marittimo di Ancona e 9 porti turistico-pescherecci.

I Comuni marchigiani che si affacciano sul mare sono 23 con sviluppi costieri che vanno dai 1.500 metri di Campofilone ai 22.700 metri di Ancona.

Il presupposto per rendere operativa la delega è la predisposizione, da parte delle Regioni, di un Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (art. 6, comma 3 L.494/93); lo stesso, quindi, costituisce un indispensabile strumento di indirizzo e di programmazione per l'uso e la destinazione delle aree demaniali con l'obiettivo di ricercare il giusto equilibrio tra la necessità di salvaguardare la fascia costiera dal punto di vista ambientale e paesaggistico, di tutelare la proprietà dello Stato (demanio marittimo) e l'esigenza di sviluppare le attività turistiche e ricreative nelle sue nuove e variegate forme, sia strutturali che imprenditoriali.

L'art. 1, comma 2 della L.R. 15/2004 prevede che: *“Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.”* pertanto, il Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del presente Piano GIZC, contiene quelle relative all'utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

La salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente costiero, lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento a quelle turistiche nelle nuove e variegate forme, nonché la necessità di sostenere ed organizzare la piccola pesca il tutto senza tralasciare la tutela della pubblica proprietà, sono, infatti, gli obiettivi perseguiti dal presente Piano.

A.2.2. La gestione del demanio marittimo

La Regione Marche, con la disciplina del demanio marittimo, intende assumere un ruolo incisivo e propulsivo che non si limita al coordinamento delle attività esistenti sul demanio marittimo ma che si estende anche alla programmazione ed alla individuazione dei criteri per lo sviluppo dell'intera fascia costiera interessata alle finalità turistico-ricreative.



Ciò tiene conto non solo delle richieste del mercato e delle esigenze della libera impresa ma anche della necessità di salvaguardare, nei limiti e nei modi che verranno stabiliti dagli Enti locali, gli spazi per il libero uso delle aree demaniali da parte della collettività e per la loro libera fruizione finalizzata agli scopi pubblici usi pubblici del mare e alle attività sociali. Il Piano, in merito all'argomento, riprenderà anche i principi costitutivi già rappresentati nelle attuali NTA, riproponendo, sia obblighi e prescrizioni già descritte e normate nel Titolo II delle stesse NTA, sia tenendo conto di quanto emergerà a livello nazionale per quanto attiene alla "Redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" di prossima emanazione.

A.2.3. Ricognizione della fascia costiera della Regione Marche

Il 13/11/2015 è stato pubblicato sul sito web della Regione Marche <http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/Avvisi.aspx> l'avvio del procedimento relativo agli "Adempimenti previsti dall'art. 7, c. 9 septiesdecies del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125 "Ricognizione della fascia costiera della Regione Marche, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo".

Gli uffici tecnici della Regione Marche hanno effettuato una ricognizione della fascia costiera - con le approssimazioni del caso - su planimetrie in scala 1:5.000 utilizzando come base cartografica immagini satellitari World View II della fascia costiera acquisite nel mese di marzo 2012. Successivamente si è proceduto a formulare una proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo, utilizzando sempre come base cartografica le acquisizioni del 2012, evidenziando con retinatura in colore giallo (in trasparenza) il lido, la spiaggia e le foci dei fiumi quali beni del demanio marittimo di cui all'art.28 del Codice della navigazione. Vista la tempistica dettata dalla legge, nella ricognizione non sono stati inclusi tutti i beni del demanio marittimo di cui all'art.28 (porti, rade, ecc.) a causa delle difficoltà amministrative per il coinvolgimento di tutti gli enti interessati, comunque contattati successivamente.

Per la formulazione della proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo si è fatto riferimento ai seguenti principi e criteri:

• Principi

- garantire la continuità della spiaggia demaniale evitando interruzioni che possano impedire l'armonizzazione, la tutela, la conservazione, l'appropriata utilizzazione dei luoghi, la salvaguardia, il recupero dell'equilibrio formale e funzionale e la fruizione pubblica della costa;
- Favorire i processi naturali, abbandonando la tradizionale gestione improntata alla "lotta contro il mare" in quanto solo assecondando i processi naturali e non contrastandoli è possibile ampliare le opzioni a lungo termine e rendere le attività più sostenibili dal punto di vista ambientale e remunerative nel lungo periodo;
- Adottare decisioni che non ipotechino il futuro in modo da prevenire eventuali danni ("principio precauzionale");
- Favorire l'interesse pubblico a tutela dell'ambiente marino costiero quale principio ispiratore della delega alle regioni avvenuta con D.P.R. 616/1977 art. 59;
- Individuare la potenziale attitudine dell'arenile a realizzare i pubblici usi del mare (la quale ne implica la demanialità);
- Adeguare la fascia costiera alle indicazioni derivanti dalla normativa comunitaria in materia di difesa costiera (D.Lgs. 49/2010 in attuazione di quanto disposto dalla direttiva alluvioni EU 2007/60).



• **Criteri**

- Definizione della zona di demanio marittimo dove la dividente demaniale SID è completamente assente;
- Avvicinamento della dividente, per quanto possibile, fino al limite della spiaggia attuale (cartografia del 2012) costituito da infrastrutture pubbliche;
- Linearizzazione della dividente in corrispondenza di 'repentinE variazioni - innaturali rispetto alla dinamica costiera - in particolare in presenza di tratti soggetti ad erosione;
- In assenza di criticità legate al perimetro dell'area esondabile con $tr=10$ anni, alla larghezza di spiaggia eccessivamente ridotta, a zone soggette ad erosione, mantenimento dell'attuale dividente in particolare in presenza di opere stabili;
- In corrispondenza di manufatti stabili alternati a tratti di spiaggia, si è avvicinato il più possibile la dividente agli stessi manufatti comprendendo la parte di spiaggia visibile.

In particolare, non è stato oggetto di ricognizione:

- La zona di fascia litoranea di competenza dell'Autorità Portuale di Ancona (tratto di litorale ricadente nel Comune di Falconara Marittima a sud della foce del fiume Esino fino al porto di Ancona) in quanto non ricadente nelle aree del demanio marittimo trasferite dallo Stato alla Regione Marche per gli effetti del D.Lgs. 112/98;
- I porti.

Con nota prot. 795567 del 16/11/2015 è stata trasmessa una comunicazione a tutti i comuni costieri con l'invito a trasmettere alla Regione una proposta di ricognizione della fascia costiera e del demanio marittimo come stabilito dall'art. 9 septiesdecies D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125, convocandoli per un incontro che si è tenuto il 30/11/2015.

All'incontro del 30/11/2015 svoltosi presso la sede della Regione Marche in presenza di un rappresentante della Capitaneria di Porto di Ancona addetto al demanio marittimo, si è constatato che pochi Comuni avevano a disposizione il materiale richiesto con la nota prot. 795567 del 16/11/2015, per cui si è concordato con i presenti di inviare ad ogni Comune la proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo effettuata dagli uffici tecnici della Regione Marche su cui ognuno avrebbe segnalato eventuali criticità.

Attualmente le attività sopra descritte proseguono a livello ministeriale con l'attivazione dei procedimenti di delimitazione/sdemanzializzazione riferiti alla proposta regionale, come rappresentato negli indirizzi del dispaccio n. 5584 del 24.02.2016 della "Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne" del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.



A.3. Lo stato di attuazione del precedente piano

A.3.1. Premessa

Il presente report riguarda lo stato di attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n.169 del 2 febbraio 2005 e comprende tutti gli interventi realizzati dall'anno 2004 fino al 2016.

La relazione illustra come la misura finanziaria è stata utilizzata e confronta i risultati finora ottenuti con le previsioni di Piano.

Le considerazioni conclusive più rilevanti dopo tredici anni di attuazione del Piano sono le seguenti:

- rispetto ad una previsione di Piano di una spesa di 167,50 milioni di euro (MI€) con una proiezione temporale di sette anni (24,0 MI€/anno), sono stati stanziati ed impegnati 93,81 MI€ in tredici anni (7,2 MI€/anno);
- la presente programmazione considera l'opportunità di prevedere ulteriori strumenti e misure di politica del territorio per favorire la protezione del paesaggio e della geomorfologia costiera ed avviare processi di rinaturalizzazione che favoriscano l'autodifesa della fascia costiera dagli eventi meteomarinari estremi in aumento².

A.3.2. Richiami ai principi del Piano

Il Piano rappresenta l'atto di programmazione con il quale l'amministrazione regionale, senza soluzioni di continuità lungo i suoi 176 km di litorale, ha inteso affrontare le problematiche derivanti dall'erosione marina nel rispetto delle attività turistiche e delle valenze ambientali della fascia litoranea marchigiana.

Il metodo della concertazione e le relative attività hanno permesso la redazione del Piano in maniera partecipata come previsto dalla normativa comunitaria "Direttiva 2001/42/CE".

A.3.3. Finalità del Piano

Uno degli obiettivi principali del Piano è stato quello di conciliare le pressioni economiche legate al turismo con la difesa del suolo e la qualità ambientale della fascia litoranea.

Tale sfida è stata affrontata proponendo interventi di ricostruzione delle spiagge con lo scopo di:

- difendere le infrastrutture,
- difendere il patrimonio ambientale,
- rilanciare le attività turistiche,
- mantenere le opere già realizzate.

A.3.4. Previsione delle opere e della spesa

Il Piano ha affrontato una Programmazione pluriennale degli interventi ripartendo la spesa in un arco temporale di sette anni. Di seguito si riporta il calcolo della spesa prevista dal Piano con la distinzione tra il fabbisogno dovuto a:


- "Risanamento degli squilibri" (interventi di manutenzione/costruzione di opere rigide quali: scogliere emerse, scogliere sommerse, pennelli, radenti)
- "Ripascimento con sabbie" (cosiddette opere di protezione di tipo "morbido");

² Artt.5, 6, 10, 11, 20 "Protocollo sulla Gestione Integrata della Zona Costiera nel Mediterraneo" firmato a Madrid il 20-21 gennaio 2008 (Protocollo ICZM alla Convenzione di Barcellona).



A) TOTALE fabbisogno "Risanamento degli squilibri"	89,00 milioni di €
B) TOTALE fabbisogno "Ripascimento con sabbie"	78,50 milioni di €
TOTALE "FABBISOGNO"	167,50 milioni di €

La copertura finanziaria del fabbisogno programmata dal Piano GIZC è la seguente:





A.7. Lo spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere

A.7.1. Quadro giuridico

Il quadro giuridico che lega la gestione integrata delle zone costiere con lo spazio marittimo parte dai primi anni 2000 e contiene diversi tipi di atti che indicano un percorso che l'Unione Europea ed i suoi Stati hanno fatto e ancora stanno facendo.

Per quanto riguarda lo Spazio Marittimo il percorso si sta già ben delineando tanto che sono state emanate ultimamente (8 gennaio 2018) le linee guida nazionali contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

Di seguito si riassume la normativa principale:

- 2002-05-30 - Raccomandazione UE - del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE);
- 2010-09-13 - Accordi internazionali UE - Approvazione da parte dell'Unione Europea del Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo;
- 2011-11-30 - Regolamento UE - N.1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata;
- 2013-03-12 - Proposta di direttiva UE - Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, Bruxelles, 12.3.2013, COM (2013) 133 final;
- 2014-07-23 - Direttiva UE - 2014/89/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
- 2016-10-17 – DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2016, n. 201 - Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
- 2018-01-08 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2017 - Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo (G.U. 24-01-2018).

L'esame dei documenti sopra citati indica la complessità dell'argomento che interessa la vita di milioni di persone in Europa; basti pensare che circa duecento milioni di persone nel nostro continente (27% della popolazione totale) vivono sulle zone costiere ed i settori coinvolti vanno dal turismo alla pesca al commercio ai traffici marittimi all'estrazione di idrocarburi, solo per fare alcuni esempi.

A.7.2. La gestione di un ambiente complesso come la fascia costiera

La Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) mira a creare un quadro di riferimento globale per la gestione delle zone costiere nel loro complesso, compresa la politica ambientale, la pianificazione territoriale, la politica industriale e altre politiche e strumenti che incidono sulle regioni costiere, ma è concentrata, in misura maggiore, sul suolo e sulle zone di prossimità delle coste. Costituiscono obiettivi della GIZC il miglioramento del benessere economico e sociale delle zone costiere e lo sviluppo del loro potenziale.

La Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM²⁸) ha per oggetto la distribuzione dello spazio e il conseguimento di un equilibrio fra gli usi del territorio nelle zone marine, individua dove svolgere le attività umane in mare per garantire che siano per quanto possibile efficienti e

²⁸ da "Commissione europea / Affari marittimi / Politica Pianificazione dello spazio marittimo - http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policv/maritimespatial_planning/indexit.htm



sostenibili. La pianificazione dello spazio marittimo consente alle parti interessate la gestione delle attività marittime in modo trasparente.

A livello comunitario la Direttiva 2014/89/UE del 23 luglio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio introduce un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo in Europa. Secondo tale normativa i singoli paesi dell'UE saranno liberi di pianificare le proprie attività marittime, anche se la pianificazione a livello locale, regionale e nazionale nelle zone marittime condivise sarà resa più uniforme mediante una serie di requisiti minimi comuni.

La necessità di norme per la pianificazione dello spazio marittimo nasce dalla forte competizione che si sta sviluppando negli specchi d'acqua antistanti le nostre coste: impianti per le energie rinnovabili, acquacoltura e altri settori di crescita. Tale competizione ha messo in rilievo la necessità di una gestione efficiente per evitare potenziali conflitti e creare sinergie tra le diverse attività.

I vantaggi che deriveranno da una buona pianificazione dello spazio marittimo sono:

- Riduzione dei conflitti tra i vari settori e creazione di sinergie tra le diverse attività;
- Incentivazione degli investimenti garantendo certezza, trasparenza e chiarezza delle norme. Ciò contribuirà a rafforzare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative reti, l'istituzione di zone marine protette e l'agevolazione degli investimenti nel petrolio e nel gas;
- Maggiore coordinamento tra le amministrazioni nei singoli paesi attraverso l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie di attività marittime, garantendo maggiore semplicità e costi più contenuti;
- Incremento della cooperazione transfrontaliera tra paesi dell'UE a livello di cablaggio, oleodotti, rotte di navigazione, impianti eolici, ecc.;
- Tutela dell'ambiente tramite l'individuazione precoce dell'impatto e delle opportunità per un uso polivalente dello spazio.

L'Unione europea si è posta l'obiettivo di diventare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020²⁹. I settori marittimi offrono ambiti propizi all'innovazione, alla crescita sostenibile e all'occupazione, atti a contribuire alla realizzazione di questo obiettivo.

L'8 ottobre 2012, i Ministri europei per gli affari marittimi hanno adottato la "Dichiarazione di Limassol" per rafforzare la strategia Europa 2020 dotandola di una solida componente marittima.

Ciò nonostante, l'uso crescente delle zone costiere e marittime, i cambiamenti climatici, le calamità naturali e l'erosione, esercitano altrettante e tali pressioni sulle risorse costiere e marine da rendere necessaria una gestione integrata e coerente per garantire una crescita sostenibile e preservare gli ecosistemi costieri e marini per le generazioni future.

La pianificazione dello spazio marittimo è comunemente considerata un processo pubblico di analisi e pianificazione della distribuzione spazio - tempo delle attività umane nelle zone marine in vista del conseguimento di obiettivi economici, ambientali e sociali. L'obiettivo finale di una pianificazione dello spazio marittimo è quello di elaborare piani per determinare l'utilizzo dello spazio marittimo e permettere usi diversi del mare.

La gestione integrata delle zone costiere è uno strumento per la gestione integrata di tutti i processi di elaborazione delle politiche che interessano le zone costiere, che consente di trattare le interazioni terra-mare delle attività costiere in modo coordinato al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone costiere e marine. Tale strumento consente di garantire che le decisioni in materia di gestione o di sviluppo vengano adottate in modo coerente nell'insieme dei settori.

²⁹ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere - COM/2013/0133 final - 2013/0074 (COD)



La raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) definisce i principi di una buona gestione e di una buona pianificazione, nonché le modalità per attuarle in modo ottimale. Tale previsione costituisce attuazione dei principi espressi a partire dalla Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976, e successivamente sviluppati con singoli protocolli tra i quali quello per gestione integrata delle zone costiere sottoscritto il 21 gennaio 2008 ratificato con decisione del Consiglio il 13 settembre 2010 (2010/631/UE). Il protocollo obbliga gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo a garantire una gestione integrata delle loro coste.

La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono quindi strumenti complementari. Il loro ambito geografico si sovrappone nelle acque costiere e territoriali degli Stati membri, poiché i piani relativi allo spazio marittimo definiscono una mappatura delle attività umane esistenti e identificano il loro futuro sviluppo spaziale più efficace, mentre le strategie di gestione integrata delle zone costiere garantiscono la gestione integrata di tali attività umane. Se applicate congiuntamente, esse potrebbero contribuire a migliorare sia la pianificazione che la gestione dell'interfaccia terra-mare. L'uso crescente e non coordinato di zone costiere e marittime porta alla concorrenza per lo spazio marittimo e costiero e a uno sfruttamento non sostenibile delle risorse marine e costiere. Le incertezze e l'imprevedibilità relative a un accesso adeguato allo spazio marittimo hanno creato un clima poco propizio agli investimenti, con un rischio di perdite occupazionali. È essenziale garantire la distribuzione ottimale dello spazio marittimo fra le parti interessate e una gestione coordinata delle zone costiere per consentire alle attività concorrenti di realizzare pienamente il loro potenziale. È stato dimostrato che questo modo di procedere consente di ridurre i costi della ricerca sperimentale, i costi di transazione e le spese amministrative e operative migliorando al tempo stesso la certezza del diritto, in particolare per le PMI.

Per garantire che l'uso dello spazio marittimo sia sostenibile e non arrechi danni all'ambiente, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere dovranno adottare un *approccio ecosistemico* che assicuri la tutela delle risorse naturali che costituiscono la base per lo svolgimento delle varie attività.

A.7.3. Il nuovo Piano di Gestione Integrata delle aree costiere e lo spazio marittimo

Nonostante l'intento dell'UE di istituire un quadro per la disciplina della pianificazione dello spazio marittimo e per la gestione integrata delle zone costiere (proposta di direttiva del 12 marzo 2013, nel 2014) di fatto è stata emanata la sola direttiva 2014/89/UE riguardante la pianificazione dello spazio marittimo. Questo dimostra la forte complessità che coinvolge l'ambiente costiero, i numerosi interessi implicati ed i potenziali conflitti che si potrebbero generare adottando scelte programmatiche mal ponderate.

La direttiva n. 89 del 2014, pur trattando principalmente la questione dello spazio marittimo ed escludendo le "acque costiere"³⁰ dal suo ambito di applicazione, tira in causa più volte l'interazione terra-mare, promuovendo la coerenza della stessa con altri piani e processi tra cui la gestione integrata delle zone costiere.

Le stesse scadenze fissate dalla direttiva 2014/89/UE per gli stati membri della UE (18 settembre 2016: scadenza per la messa in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; 31 marzo 2021: scadenza per stabilire i piani di gestione dello spazio marittimo) impongono una riflessione sulle impostazioni di pianificazione dei piani di settore che solitamente coprono un periodo almeno decennale.

³⁰ "Acque costiere" così come definite dall'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.



La normativa nazionale con il D.Lgs. n.201 del 17 ottobre 2016 e successivamente con il DPCM del 1 dicembre 2017 ha emanato una serie di provvedimenti (attuazione della direttiva 2014/89/UE e relative linee guida) che prevedono specifiche indicazioni per le regioni in materia di spazio marittimo.

La continua evoluzione legislativa in questo settore obbliga il pianificatore a considerare gli strumenti base per poter affrontare la questione in un prossimo futuro.

Gli strumenti messi in campo dal nuovo piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere per affrontare la questione PSM – GIZC si possono riassumere in:

- Impostazione di un Sistema di Informazione Territoriale della costa (SITcosta) che comprenda una idonea fascia costiera terrestre, comprensiva dei principali strumenti di pianificazione territoriale (piani regolatori comunali, demanio marittimo, piani spiaggia, vincoli ambientali/paesaggistici,...), e marittima comprensiva di tutte le opere di difesa costiera e manufatti presenti lungo la costa, zone di pesca, passaggi di pipeline, ... ;
- Norme Tecniche di Attuazione che comprendano regole chiare e rispettose delle realtà locali esistenti ma che nello stesso tempo attuino tutte quelle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile indirizzate ad una fascia costiera più resiliente nei confronti dei fenomeni meteo-marini estremi, dei cambiamenti climatici e dell'innalzamento del livello medio del mare;
- Monitoraggio continuo della fascia costiera al fine di riportare le variazioni morfologiche di medio e lungo periodo dell'interfaccia terra-mare anche a seguito dei cambiamenti climatici e dell'innalzamento del livello medio mare;
- Sinergia con gli altri uffici e servizi regionali (Pesca, Turismo, VIA, Porti, ecc.) e le amministrazioni pubbliche (Comuni, Province, Enti parco, Riserve naturali, ecc.) al fine di condividere e registrare le trasformazioni future della fascia costiera.

A.7.4. Analisi della normativa nazionale sullo spazio marittimo in tema di GIZC

Il decreto legislativo n.201/2016 si pone tra le sue finalità quella di istituire un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con il fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare.

Pur escludendo dal suo ambito di applicazione le acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purché ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo, indica di tener conto delle interazioni terra-mare e all'art.4, comma 2, lettera c) indica espressamente di tenere conto *“delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali”*.

Ulteriore riferimento alla GIZC si ritiene sia inserito all'art.5, comma 3 in cui si chiede di *“includere ed armonizzare”* le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo con i piani ed i programmi esistenti.

Le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo di cui al DPCM del 1° dicembre 2017 fanno ampio riferimento alla Gestione Integrata delle Zone Costiere. Questi i punti principali:

- Punto 3 – *“I piani di gestione dello spazio marittimo, nell'indicazione degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte, direttive e raccomandazioni per un processo operativo e transfrontaliero di pianificazione marittima che: [...]*



- e) accresca la coerenza tra la pianificazione dello spazio marino e terrestre, anche in relazione con le buone pratiche di Gestione Integrata delle Coste (Integrated Coastal Management- ICM) [...];
- k) promuova la gestione integrata dei bacini idrografici e delle aree costiere quale presupposto essenziale per il contrasto dei fenomeni di erosione degli arenili.
- Punto 8.1 – “La direttiva 2008/56/UE (recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 190/2010) stabilisce che, al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, sia applicato l’approccio ecosistemico, che richiede che la pressione collettiva delle attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall’uomo contribuendo nel contempo all’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. In questo campo opera anche il regolamento (UE) n. 1255/2011, che prevede la concessione di finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere”.
- Punto 13 – la Regione Marche fa parte di una delle tre aree marittime di riferimento del MSP, l’area “Mare Adriatico”, insieme alle altre regioni costiere Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia;
- Punto 13.1 – “Individuazione delle aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare. Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 201/2006, si intende per «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali o attività umane terrestri hanno impatto sull’ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui fenomeni naturali od attività umane marine hanno impatto sull’ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri.

La continuità nella pianificazione dal suolo al mare è fondamentale e richiede coerenza fra strategie e piani marittimi e terrestri, anche in fase di attuazione. È necessario dunque dedicare un’attenzione specifica alla strategia spaziale per lo spazio di transizione dalla terra al mare, che costituisce parte del processo di gestione integrata delle zone costiere (GIZC). Ad oggi il complesso iter sistematico di tutela dell’ambiente marino (inteso quale area comprensiva di tratti di costa e della zona acquea antistante), è strettamente legato alla complessa problematica connessa alla cosiddetta gestione integrata delle zone costiere, in particolare: secondo quanto previsto dalla Raccomandazione relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) del 30 maggio 2002, dalla Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino 2008/56/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010, dal Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona e relativa Risoluzione (c.d. interim arrangements), non ancora ratificato dall’Italia, peraltro entrato in vigore il 24 marzo 2011 e approvato dall’Unione europea con Decisione 2010/63/CE e pertanto parte integrante dell’«acquis communautaire».

In prima battuta, comunque, le aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare avranno come riferimento l’ambito territoriale dei comuni costieri e di specifici ambiti, da definire tenendo conto di elementi e fattori quali:

- bacini idrografici di superficie e bacini imbriferi significativi in relazione agli assetti costieri, da individuarsi all’interno dei Distretti idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE così come recepita dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- aree naturali protette (SIC e ZPS, Rete Natura2000), marine e terrestri, con particolare riguardo ai casi in cui l’equilibrio ecosistemico marino incida particolarmente su quello terrestre, creando condizioni favorevoli per produzioni agricole tipiche e/o per il sussistere di assetti paesaggistici costieri di rilevante interesse culturale e naturale;
- siti UNESCO;
- tratti costieri caratterizzati da elevati valori scenici e panoramici nel rapporto di intervisibilità terra-mare; presenza di infrastrutture marino costiere con particolare



riguardo alle aree portuali (piani regolatori portuali) rilevanti per le attività umane connesse all'utilizzo delle risorse marino costiere.

Quanto sopra dovrà essere integrato, caso per caso, nei diversi Piani di gestione dello spazio marittimo”.

- *Allegato 4 “Il quadro di riferimento - Contesto del Mediterraneo – [...] La Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona, è lo strumento giuridico e operativo del Piano d’Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (MAP), ratificata con legge n. 175 del 27 maggio 1999. Sette Protocolli completano il quadro giuridico MAP, affrontando aspetti specifici della Convenzione:*
 - *1. Dumping Protocol;*
 - *2. Prevention and Emergency Protocol;*
 - *3. Land-based Sources and Activities Protocol;*
 - *4. Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol;*
 - *5. Offshore Protocol;*
 - *6. Hazardous Wastes Protocol;*
 - *7. Protocol on Integrated Coastal Zone Management (ICZM)”.*
- *Allegato 4 “I settori individuati da fonti europee rilevanti per la Pianificazione dello spazio marittimo – [...] Protezione ambientale – [...] Il contesto normativo e gli obiettivi contenuti nelle direttive comunitarie di interesse per la pianificazione dello spazio marittimo, fanno riferimento alle seguenti tematiche: [...] protezione dall’erosione costiera da fenomeni estremi e mareggiate”.*
- *Allegato 4 “Il Quadro del sistema di pianificazione nazionale e regionale/locale in Italia - Il quadro comprende tutti i livelli della pianificazione che interessano i sistemi costieri e non, anche perché le pianificazioni integrate della zona costiera (ICZM) ed affini sono adottate solo in alcune Regioni. Si pensi ad esempio ai Piani territoriali e paesaggistici regionali e le loro indicazioni di sviluppo per le aree costiere. Alcune Regioni hanno iniziato a sperimentare i Piani Comunali di Costa (già introdotti in Puglia ad esempio) che influenzano molto l’uso dello spazio e delle risorse nell’interfaccia terra/mare. I sistemi di gestione portuale (e le relative pianificazioni settoriali: Piani Regolatori Portuali, Piani della Navigazione, ecc.) sono sicuramente da includere in questa analisi.*

Di seguito si riporta un elenco di piani e programmi di cui il redattore dei Piani di gestione dello spazio marittimo dovrà tenere conto ai fini della coerenza esterna, se di pertinenza, da integrare caso per caso in funzione del piano di gestione e degli esiti delle consultazioni: [...]

- *c. Piano di gestione integrata della zona costiera; [...]*
- *k. Piano di gestione del distretto idrografico (8 distretti idrografici) [...].”.*
- *Allegato 4 “Il Quadro del sistema di pianificazione nazionale e regionale/locale in Italia - La Gestione Integrata delle Zone Costiere - Con la raccomandazione del 30 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Unione europea ha incoraggiato l’attuazione da parte degli Stati Membri della gestione integrata delle zone costiere nel contesto delle Convenzioni esistenti con i paesi vicini, ivi inclusi i paesi terzi e che fanno capo al medesimo mare regionale.*

La Gestione Integrata delle zone costiere è una componente della politica marittima integrata dell’UE, approvata dal Consiglio europeo, svoltosi a Lisbona il 13 e 14 dicembre 2007.

Il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo GIZC) uno dei 7 protocolli della Convenzione di Barcellona è stato adottato a Madrid il 21 gennaio 2008 ed è in corso di ratifica da parte dell’Italia. Il Protocollo è entrato in vigore il 24 marzo 2011. Il Consiglio d’Europa ha firmato il Protocollo GIZC a nome della Comunità europea con la decisione 2009/89/CE e poi approvato con decisione 2010/63/UE. Il Protocollo



stabilisce un quadro comune per le Parti contraenti al fine di promuovere e attuare la protezione di aree di interesse ecologico e paesaggistico, un uso razionale delle risorse naturali e la gestione integrata delle zone costiere.

Processo dinamico, interdisciplinare e interattivo inteso a promuovere l'assetto sostenibile delle zone costiere, la gestione integrata intende equilibrare, sul lungo periodo, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali. L'attività di gestione copre l'intero ciclo di raccolta di informazioni, pianificazione, assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio dell'attuazione e si avvale della collaborazione e della partecipazione informata di tutte le parti interessate al fine di valutare gli obiettivi della società in una determinata zona costiera, nonché le azioni necessarie a perseguire tali obiettivi. La gestione integrata è finalizzata inoltre a riequilibrare, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali. Il termine "integrato" fa riferimento sia all'integrazione degli obiettivi, sia a quella dei molteplici strumenti necessari per raggiungerli. Esso implica l'integrazione di tutte le politiche collegate dei diversi settori coinvolti e dell'amministrazione a tutti i suoi livelli, nonché l'integrazione nel tempo e nello spazio delle componenti terrestri e marine del territorio interessato".



A.8. Le fasi di consultazione e partecipazione del Piano GIZC

Il Piano GIZC è un piano di settore e come tale fa riferimento, sia all'art. 7 della L.R. 46/92 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) a titolo "Piani regionali di settore", sia alla L.R. 15/2004 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) e più in particolare all'art. 4 a titolo "Procedura di formazione".

Vale inoltre la pena ricordare che la stessa L.R. 15/2004, al comma 2 dell'art. 1 recita: 2. *Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.*

In sostanza, il presente Piano GIZC si integra con il "*Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo*" di cui appunto alla L. 400/93; quindi "*un piano nel piano*" proprio perché i due strumenti si occupano entrambi dello stesso particolarissimo territorio (demanio marittimo) e quindi si sovrappongono parzialmente per ovvie ragioni di natura fisica e normativa/procedurale.

Come già anticipato nelle premesse della presente Relazione Generale e successivamente in capitoli specifici, il quadro normativo dell'ultimo decennio che coinvolge, nella sua accezione più ampia, non solo il demanio marittimo ma anche terreni privati, è sostanzialmente mutato e si è arricchito di elementi che hanno portato alla necessità di normare un territorio anche in funzione di vari livelli di pericolosità da inondazione marina.

Questo aspetto ha reso, se possibile, più complicato il contrasto tra *capitale artificiale* e *capitale naturale*; ed è proprio per questi motivi che la scelta strategica di confronto con le amministrazioni comunali, iniziata con le Linee Guida regionali (DGR n. 1628/2016), è stata quella di pubblicare in rete e rendere facilmente fruibili tutte le documentazioni cartografiche ed altri elaborati di Piano via via redatti dalla struttura tecnica regionale (sito regionale <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Aggiornamento-del-Piano-2005>).

Tale impostazione è stata condivisa a partire da un primo incontro tra il Servizio regionale competente e i 23 Comuni litoranei marchigiani, tenutosi in data 11/10/2017.

In quella occasione tra i primi documenti messi in rete a disposizione dei Comuni si evidenziano:

- Interventi previsti dal Piano GIZC,
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

In sintesi, in una fase ancora preliminare, si è cercato di anticipare e condividere le scelte di Piano per raccogliere le prime osservazioni anche attraverso incontri appositamente dedicati con ciascun Comune; tutto questo per arrivare ad una prima adozione in Giunta Regionale con una proposta di Piano GIZC, di fatto, già parzialmente "osservata" dai portatori di interesse diretti come le amministrazioni comunali. Queste ultime, pur considerando le normali diversità di vedute, hanno apprezzato il lavoro svolto e in particolare quello di interazione con la struttura regionale.

Il coordinamento della procedura di prima adozione del Piano GIZC con quella di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è descritto nei paragrafi successivi.

Nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006) il Piano GIZC è sottoposto a VAS e VincA, completamente armonizzato e contestuale rispetto a quello di adozione e approvazione del Piano, secondo le seguenti fasi:



- consultazione preliminare, avvenuta sulla base del Rapporto Preliminare di VAS, finalizzata alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Il procedimento di consultazione preliminare è stato avviato a settembre 2016 e concluso a dicembre 2016;
- redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza per la prima adozione del Piano GIZC che include, in linea con le Linee Guida regionali di cui alla DGR 1813/2010, l'inquadramento programmatico e pianificatorio, la descrizione del contesto ambientale e territoriale, l'individuazione degli obiettivi ambientali, l'acquisizione di un quadro conoscitivo quanto più possibile completo delle interazioni del piano con i temi ambientali e i settori di governo coinvolti. Tale procedura ha contribuito alla definizione delle decisioni da assumere e ha reso massima la partecipazione e informazione, la valutazione degli effetti e la definizione del sistema di monitoraggio per l'attuazione del Piano GIZC;
- adozione della proposta di Piano GIZC oggetto della presente deliberazione, comprendente il Rapporto Ambientale e una Sintesi non tecnica dello stesso e relativa trasmissione all'autorità competente;
- consultazione pubblica della durata minima di sessanta giorni a partire dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
- valutazione del Rapporto Ambientale e dell'esito della consultazione pubblica da parte della struttura regionale competente alla VAS; fase che deve concludersi entro novanta giorni dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni, con un provvedimento espresso (parere motivato di VAS);
- eventuale adeguamento del Piano GIZC al parere motivato di VAS e redazione della Dichiarazione di Sintesi;
- adozione definitiva e approvazione del Piano GIZC eventualmente adeguato al parere motivato di VAS, della Dichiarazione di Sintesi e delle Misure di Monitoraggio e relativa pubblicazione.

Contemporaneamente alla procedura sopra elencata di VAS e VinCa, il Piano GIZC seguirà le seguenti fasi procedurali di approvazione del Piano stesso:

- pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. contenente anche i riferimenti per la consultazione informatica del Piano GIZC sul sito della Regione Marche all'indirizzo: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-della-costa#Aggiornamento-del-Piano-2005> ;
- pubblicazione dell'avviso di avvio della fase di consultazione di VAS sul B.U.R.;
- deposito di copia della documentazione cartacea del Piano GIZC presso le segreterie della Giunta Regionale e del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, in visione negli orari di ufficio;
- visione del Piano GIZC/Rapporto Ambientale e trasmissione delle relative osservazioni/contributi nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R. ai competenti uffici regionali;
- istruttoria delle osservazioni/contributi pervenuti, nel termine di 90 giorni;
- parere motivato di VAS da parte dell'autorità competente;
- eventuale adeguamento del Piano GIZC sia alle osservazioni che al parere motivato di VAS;
- adozione della proposta definitiva del Piano GIZC, della Dichiarazione di Sintesi e delle Misure di Monitoraggio e contestuale trasmissione all'Assemblea Legislativa della Regione Marche per l'approvazione.



A.9. Allegati

A.9.1. Elaborati tecnici e cartografici

La Parte A) del Piano GIZC è composta dagli elaborati “Relazione Generale” così suddivisi:

- A01-Sedimentologia
- A02-Quadro-unione Comuni da Gabicce a Falconara
- A03-Quadro-unione Comuni da Montemarciano a Porto Sant’Elpidio
- A04-Quadro-unione Comuni da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto
- A05-Monitoraggio topo-batimetrico transetti 003-787 – Periodo 1998-2017 (scala 1:2.500)
- A06-Reticolo idrografico e acque a mare – Prima ricognizione – Quadro di unione elaborati grafici (scala 1:150.000)
- A07-Tav.01/09 COMUNI DI GABICCE MARE – PESARO – FANO (scala 1:10.000)
- A08-Tav.02/09 COMUNI DI FANO – MONDOLFO – SENIGALLIA (scala 1:10.000)
- A09-Tav.03/09 COMUNI DI SENIGALLIA – MONTEMARCIANO – FALCONARA MARITTIMA (scala 1:10.000)
- A10-Tav.04/09 COMUNI DI FALCONARA MARITTIMA - ANCONA (scala 1:10.000)
- A11-Tav.05/09 COMUNI DI ANCONA – SIROLO – NUMANA (scala 1:10.000)
- A12-Tav.06/09 COMUNI DI NUMANA – PORTO RECANATI – POTENZA PICENA – CIVITANOVA MARCHE (scala 1:10.000)
- A13-Tav.07/09 COMUNI DI CIVITANOVA MARCHE – PORTO SANT’ELPIDIO – FERMO – PORTO SAN GIORGIO - ALTIDONA (scala 1:10.000)
- A14-Tav.08/09 COMUNI DI ALTIDONA – PEDASO – CAMPOFILONE – MASSIGNANO – CUPRA MARITTIMA – GROTTAMMARE – SAN BENEDETTO DEI TRONTO (scala 1:10.000)
- A15-Tav.09/09 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI TRONTO (scala 1:10.000)

II “RAPPORTO SULLA COLLABORAZIONE PER STUDI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA FASCIA COSTIERA E MARINA REGIONALE DELLE MARCHE” - Ancona, 20 giugno 2018, in collaborazione con Università e Consiglio Nazionale delle Ricerche:

- Scuola di Scienze e Tecnologia – Sez. di Geologia - Università degli Studi di Camerino;
- Dip. di Scienze Pure e Applicate – Sez. di Geologia - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- Istituto di Scienze Marine – Ancona - Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università Politecnica delle Marche.

composto da:

- Relazione
- Elaborato grafico “Qualità dei sedimenti di retroscogliera - Allegato 1: Variazioni granulometriche”
- Elaborato grafico “Qualità dei sedimenti di retroscogliera - Allegato 2: Variazioni di concentrazione dei metalli”
- Elaborato grafico “Qualità dei sedimenti di retroscogliera - Allegato 3: Contaminanti organici nei campioni del 2016”
- Elaborato grafico “Protezione e valorizzazione delle dune costiere residue - Allegato 4: Distribuzione dei siti dunali o potenzialmente dunali”


non è allegato alla presente versione del Piano GIZC in quanto non ha subito modifiche ed è allegato agli elaborati di cui alla DGR 1233 del 24/09/2018



REGIONE MARCHE

**SERVIZIO
TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa



**PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE
COSTIERE (Piano GIZC)**

B) Norme tecniche di attuazione (NTA)



B.1. Premessa

Le presenti NTA in aggiornamento sono costituite da n. 28 articoli raggruppati in quattro Titoli:

Titoli I - Disposizioni generali;

Titoli II - Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

Titoli III - Fascia di rispetto;

Titoli IV - Effetti e validità del Piano.

Il Titolo I (Disposizioni generali) è composto da n. 6 articoli che in linea generale ricalcano, con alcune integrazioni, quelli del vecchio Piano. In questo caso la novità è rappresentata dall'art. 3 (Definizioni); lo stesso elenca e descrive elementi importanti e nuovi che vengono spesso richiamati nel corso della stesura delle NTA tra cui, ad esempio, quello della c.d. "fascia di rispetto", del "transetto", dell' "opera stagionale" ed altri di minore rilevanza.

Il Titolo II (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo) curato in particolare dalla "P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche", è composto da n. 13 articoli, dal n. 7 al n. 19; anche in questo caso la struttura ricalca quasi integralmente quella del vecchio Piano ad eccezione degli articoli 13 (Piani particolareggiati di spiaggia), 14 (Concessioni demaniali) e 15 (Spiagge libere) per i quali si sono applicati dei correttivi. Tali modifiche sono state inserite alla luce delle precedenti esperienze e delle sopravvenute normative in materia di sicurezza e salvaguardia generale che vengono integrate per quanto attiene appunto l'utilizzo e l'occupazione del Demanio marittimo introducendo, in particolare, nell'articolo 15 la possibilità di offrire dei servizi essenziali anche sulle spiagge libere e assicurandone al contempo la cura.

Con l'articolo 17 si è inteso porre maggiore attenzione alla accessibilità e fruibilità delle spiagge sia libere che in concessione.

Il Titolo III (Fascia di rispetto) è composto da n. 6 articoli, dal n. 20 al n. 25. Tale Titolo, come evidenziato fin dal primo incontro con i Comuni costieri, rappresenta la vera novità delle nuove norme. Gli articoli disciplinano la c.d. "Fascia di rispetto" che ingloba varie zone litoranee già normativamente definite ed in parte regolamentate: il demanio marittimo, le aree inondabili secondo la direttiva alluvioni e il protocollo del Mediterraneo.

Il Titolo IV (Effetti e validità del piano) è composto da n. 3 articoli, dal n. 26 al n. 28. Tale Titolo contiene le disposizioni finali e transitorie sull'adeguamento al Piano GIZC dei Piani particolareggiati di spiaggia e degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione, nonché i termini di validità e aggiornamento previsti.

Nella disciplina della "Fascia di rispetto" si è tenuto conto della Mozione n. 366 del 14 maggio 2018, approvata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa, descritta ampiamente nella sezione A Quadro normativo di riferimento/Normativa regionale, che IMPEGNA la Giunta regionale:

- a predisporre quanto prima uno strumento normativo in materia di governo del territorio che garantisca un'immediata tutela della costa da ulteriore consumo del suolo;
- ad impostare una politica pluriennale di tutela dell'ambiente costiero-marino che lo preservi da inappropriati interventi artificiali e dalle conseguenze naturali di essi: erosione, dissesto idrogeologico, inquinamento delle acque.



Gli effetti di tale disciplina si rispecchiano ovviamente sui delicati assetti urbanistici della fascia litoranea in parte ormai consolidati; alcuni aspetti si riflettono anche su alcuni articoli del Titolo II.

I principi generali e alcune proposte innovative sia del Titolo II che del Titolo III sono:

- i manufatti esistenti ricadenti in aree allagabili non vengono interessati dal Titolo III in termini di limitazioni agli usi consentiti;
- nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione o di interventi pesanti sulle strutture, è prevista una distinzione: per i manufatti civili la delocalizzazione è condizionata alla disponibilità di risorse e/o incentivi; per i manufatti adibiti ad attività turistico-ricreative per stabilimento balneare si prevedono interventi che tendono a minimizzare l'impatto;
- per gli ampliamenti di attività turistiche si prevede la stagionalità o la minimizzazione dell'impatto sull'equilibrio idrodinamico del litorale;
- le nuove costruzioni per attività turistiche prevedono anche interventi a carattere stagionale;
- il concessionario di stabilimento balneare a carattere stagionale viene incentivato in termini di superficie demaniale sfruttabile;

All'interno della "Fascia di rispetto" gli interventi sono disciplinati in conformità ai principi generali della conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito, nel rispetto della normativa in materia vigente (DM 1444/1968, DPR 380/2001), con l'obiettivo di dare piena autonomia alle singole amministrazioni proponenti nella valutazione della compatibilità delle trasformazioni previste e al contempo di minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale.

La normativa prescrittiva risulta pertanto graduata in base alla localizzazione, alla destinazione d'uso, alla natura dell'intervento edilizio previsto e solo in alcuni puntuali casi, individuati anche sulla base dell'esperienza maturata nel piano di prima generazione del 2005, è previsto il parere obbligatorio e vincolante della struttura tecnica regionale competente in materia.

Sono previste agevolazioni e deroghe per stabilimenti balneari "virtuosi".

Durante la fase di revisione del precedente Piano costa del 2005 e dalle analisi effettuate per la redazione del nuovo Piano GIZC, sono emerse alcune criticità, in determinati tratti di litorale, legate all'interferenza di alcuni manufatti con la dinamica costiera, giudicati oggi particolarmente esposti e vulnerabili.

Il Piano ha quindi individuato nella cartografia dell'elaborato d) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA le aree con opere e/o manufatti che, per le particolari condizioni di rischio dovuto alle specifiche caratteristiche di esposizione e/o vulnerabilità, non risultano efficacemente difendibili o che, per la presenza di opere influenti sulla dinamica costiera, possono determinare grave danno alle aree limitrofe.

Per tali aree si sono previste nelle Norme Tecniche di Attuazione specifiche misure di incentivo alla delocalizzazione delle opere e/o manufatti al di fuori della "fascia di rispetto".

Le NTA prevedono inoltre medesimi incentivi anche per interventi su manufatti esistenti all'interno della "zona dei 100 metri" che coinvolgono più del 50% delle strutture portanti o comportano la "demolizione con ricostruzione"; in tali casi il manufatto dovrà essere delocalizzato al di fuori della "Fascia di rispetto" qualora vengano attuate le condizioni e modalità previste nelle stesse NTA.

Va comunque sottolineato che il Piano incentiva, senza obbligare, la delocalizzazione e i soggetti interessati possono anche scegliere di non usufruire delle predette incentivazioni;



in tal caso verrà richiesta agli stessi formale manleva per la pubblica amministrazione da ogni azione legale derivante dalla scelta di non delocalizzare.



TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Obiettivi del Piano GIZC

1. Il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (di seguito Piano GIZC), definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di:
 - a) ripascimento e difesa del litorale dall'erosione marina;
 - b) ottimizzazione delle opere marittime a difesa della linea ferroviaria, anche attraverso il riuso dei tratti di scogliera relitta;
 - c) armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera;
 - d) tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale;
 - e) rinaturalizzazione di tratti di litorale;
 - f) monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell'ecosistema terrestre e marino;
 - g) coordinamento con le Regioni limitrofe;
 - h) gestione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del 23/10/2007 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288/27 del 06/11/2007;
 - i) gestione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo GIZC) di cui alla Decisione del Consiglio Europeo n. 2009/89/CE del 4 dicembre 2008 così come disposta dal successivo art. 28.

2. Il Piano GIZC prende in considerazione gli effetti dei cambiamenti meteo-climatici in corso che impongono misure di breve periodo finalizzate a garantire una immediata tutela della costa da ulteriore consumo di suolo e di lungo periodo finalizzate alla riduzione della vulnerabilità e all'aumento della resilienza della fascia costiera.

Art. 2 - Struttura del Piano GIZC

1. Il Piano GIZC è composto dai seguenti elaborati:
 - A. RELAZIONE GENERALE (e relativi allegati);
 - B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) che contengono altresì al Titolo II, come previsto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 15/2004, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
 - C. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (e relativi allegati);
 - D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (e relativi allegati);
 - E. DICHIARAZIONE DI SINTESI;
 - F. MISURE DI MONITORAGGIO.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente articolo si definiscono:

1. "Fascia di rispetto"³¹ (di cui agli elaborati grafici delle parti C e D), a partire dalla linea di battigia, l'area che racchiude le seguenti zone litoranee:

³¹ La definizione della "fascia di rispetto" è mutuata dalle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" marzo 2017 versione 07.03 <http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/>

² Così come meglio definito nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" a pag. 58/309.

³ Così come meglio definito nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" a pag. 58/309.



- a) il demanio marittimo;
 - b) la “zona dei 30 metri” dal demanio marittimo così come definito dall’art.55 del Codice della Navigazione (CdN);
 - c) la “zona del Tr20”, la “zona del Tr100” e parte della “zona del Tr>100” di cui alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs. 49/2010;
 - d) la “zona dei 100 metri” di cui all’art.8 del Protocollo del Mediterraneo, definita dal presente Piano GIZC.
2. “Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS)”² il tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui.
 3. “Unità Gestionale Costiera (UGC)”³, il tratto di costa identificabile in base a specifiche caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singolari di trasporto solido che risultino accertati e fissi.
 4. “Transetto”, il tratto minimo di litorale sulla base del quale la Regione Marche ha suddiviso l’intera fascia costiera, senza soluzione di continuità, su cui monitora costantemente l’avanzamento/arretramento della linea di costa e l’assetto fisico della spiaggia emersa e sommersa, attraverso analisi granulometriche e topo-batimetriche. I transetti, numerati progressivamente da nord a sud, risultano in n. di 782, delimitati da n. 783 sezioni.
 5. “Dividente demaniale”, la linea riportata nel SID (Sistema Informativo del Demanio del marittimo) che delimita le aree demaniali marittime.
 6. Per quanto riguarda le opere e/o manufatti si definiscono:
 - a) “Di difficile sgombero” (art.3, c.1, lett.e, DPR 380/01, ad eccezione della lett. e.5): qualsiasi opera e/o manufatto costruiti con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;
 - b) “Di facile sgombero” (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01): qualsiasi opera e/o manufatto realizzati con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate. Tali opere possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale;
 - c) “Semi-stagionale” (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01) qualsiasi opera e/o manufatto amovibile presente solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo, ad eccezione delle opere di fondazione e delle infrastrutture a rete/sottoservizi che potranno rimanere in sito. Tali opere e infrastrutture devono comunque risultare di facile sgombero come definito alla precedente lett. b);
 - d) “Stagionale” (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01) qualsiasi opera e/o manufatto amovibile, comprese le eventuali opere di fondazione, presente solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo.



7. "Stabilimento balneare", così come definito dall'art.30 della L.R. n°9/2006 e che esercita l'attività di cui alla lett.a) del comma 1 dell'articolo 01 del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494/1993;
8. "Stabilimento balneare a carattere stagionale", lo stabilimento balneare che rimuove completamente ogni opera e/o manufatto, comprese le opere di fondazione e infrastrutture a rete/sottoservizi, al termine del periodo fissato dal comma 6 e rimette in pristino l'area oggetto di concessione.
9. "Tettoia" e "Portico", così come definiti dall'intesa del 20 ottobre 2016 di cui alla GU n. 268 del 16/11/2016. Entrambi dovranno comunque risultare di facile sgombero, stagionali o semi-stagionali; la tettoia dovrà essere aperta verso l'esterno su tutto il perimetro, il portico dovrà essere aperto all'esterno su tre lati.
10. "Spiaggia libera", area demaniale marittima comprensiva dello specchio acqueo antistante, sulla quale non vengono rilasciati titoli concessori, disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico in modo continuato.
11. "Minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale" (es. costruzione su "pilotis") di cui al successivo art.22, all'interno dei perimetri Tr20, Tr100 e Tr>100. In riferimento alla quota del piano di calpestio Q_c dei manufatti, la minimizzazione è così definita e graduata:
 - a) Minimizzazione alta (eventi estremi, Tr>100), $Q_c \geq +3,20$ metri s.l.m.m.:
 - a.1 *Adeguamento alla quota Q_c* : Non obbligatorio;
 - a.2 *Sicurezza*: elevata, manufatti sempre fruibili;
 - a.3 *Incentivi di cui all'art.24 comma 2*: 100%.
 - b) Minimizzazione media (alluvioni poco frequenti, Tr100), $Q_c \geq +2,45$ metri s.l.m.m.:
 - b.1 *Adeguamento alla quota Q_c* : Non obbligatorio;
 - b.2 *Sicurezza*: media, manufatti non fruibili in caso di emissione di avviso di condizioni meteo avverse per mare (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Avvisi>);
 - b.3 *Incentivi di cui all'art.24 comma 2*: 50%.
 - c) Minimizzazione bassa (alluvioni frequenti, Tr20), $Q_c \geq +1,80$ metri s.l.m.m.:
 - c.1 *Adeguamento alla quota Q_c* : Obbligatorio;
 - c.2 *Sicurezza*: bassa, manufatti fruibili dal 1° aprile al 30 settembre e non fruibili in caso di emissione di avviso di condizioni meteo avverse per mare (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Avvisi>);
 - c.3 *Incentivi di cui all'art.24 comma 2*: 0%.

Art. 4 - Opere di difesa della costa

1. Le opere di difesa della costa hanno ad oggetto:
 - a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;
 - b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;
 - c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea, nelle sue componenti abiotiche e biotiche autoctone.



2. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono:
 - a) il ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);
 - b) l'attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale al fine della ripresa del ripascimento naturale della fascia litoranea;
 - c) la realizzazione di nuove scogliere e la ricarica, il rafforzamento e il riordino delle opere di difesa esistenti;
 - d) interventi di ricostituzione della vegetazione dell'arenile e degli habitat emersi e sommersi utilizzando germoplasma locale.
3. È consentita la deroga alle tipologie di cui al comma 2, solo per interventi di somma urgenza in caso di eventi meteomarinari eccezionali; l'attuazione di tali interventi dovrà comunque privilegiare tipologie di difesa che attenuino gli effetti di bordo autoesaltanti i fenomeni erosivi, utilizzando difese morbide o assorbenti (es. sacchi in tessuto sintetico riempiti con materiale inerte).
4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di cui al comma 3 il soggetto che ha attivato la procedura di somma urgenza provvede alla presentazione di una perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per l'approvazione dei lavori, previa approvazione della Regione di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), della LR del 14/07/2004, n°15 e di tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'opera o intervento.
5. Sulle opere di difesa della costa a gettata (tipo opere flessibili quali scogliere, pennelli, etc.) è vietato il transito, la sosta e l'installazione, sia pure provvisoria, di qualsiasi tipologia di manufatto.
6. Per gli interventi relativi alle opere di cui al comma 1 e al comma 2, lett. a), b) e c), debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge mediante la ricostituzione:
 - a) degli habitat acquatici;
 - b) delle aree dunali con particolare riferimento alle aree scarsamente antropizzate.
7. È consentita, per brevi tratti costieri, la realizzazione di opere di difesa costiera sperimentali, adeguatamente monitorate negli effetti e comunque da rimuovere a fine sperimentazione nel caso di comprovata inefficienza.

Art. 5 – Regolamentazione degli interventi di difesa costiera

1. Nell'elaborato C) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI di cui all'art. 2 è riportata la regolamentazione degli interventi di difesa della costa di seguito elencati:
 - a) INTERVENTI DI MANUTENZIONE
 - Interventi di manutenzione sulle opere rigide esistenti;
 - Interventi di manutenzione di precedenti ripascimenti;
 - Operazioni di ripristino degli arenili;
 - Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari;
 - b) INTERVENTI STRUTTURALI
 - Opere rigide;
 - Ripascimenti.



2. Con atti amministrativi regionali possono essere ulteriormente disciplinati gli interventi di difesa costiera sempre con riferimento a quanto riportato al comma 1.

Art. 6 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SITcosta)

1. La Regione e i Comuni utilizzano il SITcosta per il monitoraggio della fascia costiera, delle opere, degli interventi di difesa della costa e per la valutazione dei transetti in erosione.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione aggiorna il SITcosta periodicamente sulla base delle informazioni disponibili e delle campagne di rilievo topo-batimetrico.
3. I Comuni forniscono i dati tecnico/finanziari relativi agli interventi realizzati sulla costa, utilizzando le procedure previste dal SITcosta, nonché forniscono tutte le informazioni georiferite relative alle “acque a mare” di cui al capitolo A.4.3.12 del presente Piano.
4. I Comuni partecipano, sia all’aggiornamento continuo delle informazioni territoriali fornendo alla Regione i dati topo-batimetrici acquisiti nell’ambito delle proprie attività, sia, qualora disponibili tramite personale designato, alle attività di acquisizione dati e monitoraggio di cui ai commi 1 e 2.
5. La Regione definisce le specifiche tecniche delle operazioni di rilievo topo-batimetrico programmate nell’ambito delle attività di monitoraggio della morfologia della fascia litoranea anche attraverso il coordinamento dei Comuni costieri e dei soggetti attivi in ambito costiero.



TITOLO II - Piano di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo

Art. 7 – Oggetto e disposizioni

1. Nel rispetto di quanto disposto dal successivo Titolo III delle presenti NTA, in attuazione, dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'art. 1, comma 2, della L.R. 15/2004, la Regione disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono.
2. Le aree del demanio marittimo disciplinate dalle presenti norme sono quelle alle quali si applicano le norme del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
3. I piani particolareggiati di spiaggia previsti dall'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. sono redatti dai Comuni costieri nel rispetto delle disposizioni del presente Piano GIZC. Gli stessi piani prevedono il rilascio delle concessioni a condizione che, nelle aree di interesse, siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria, come indicato al comma 5 dell'art. 13.

Art. 8 - Suddivisione del demanio marittimo

1. Il demanio marittimo, per una armonica gestione e la ricerca di un giusto equilibrio tra la salvaguardia della fascia costiera da un punto di vista ambientale e paesaggistico, per l'esigenza delle attività turistiche e ricreative nonché per la sua tutela quale proprietà pubblica, è suddiviso in tre fasce: fascia A, fascia B e fascia C.
2. Fascia A - Fascia di arenile non concedibile, avente una profondità non inferiore a cinque metri, compresa fra la linea di battigia (limite ordinariamente raggiunto dal moto ondoso) e l'inizio della fascia B. Al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.
3. Fascia B - Area in concessione e/o concedibile totalmente compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 2 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 ove possono essere poste le attrezzature da spiaggia: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie e altri arredi mobili nonché campi da gioco non pavimentati.
4. Fascia C - Area in concessione e/o concedibile compresa tra la fascia indicata al comma 3 ed il limite della spiaggia in concessione ove possono essere collocati:
 - a) le cabine-spogliatoio, le docce, le vasche idromassaggio non interrate e con una superficie massima non superiore a 9 metri quadrati, il deposito per le attrezzature di spiaggia, eventuali locali destinati al primo soccorso e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari;
 - b) i locali, gli spazi e le attrezzature, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1, del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993, compresi tettoie e portici così come definiti all'art. 3, comma 9;
 - c) le opere pubbliche o di interesse pubblico;



5. Deve essere sempre e a chiunque consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione anche al di fuori della stagione turistico-balneare.

Art. 9 - Attività e opere consentite sulle aree del demanio marittimo

1. Sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell'art. 01 del D.L. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993 nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 328/1952.
2. Le opere e/o manufatti che possono essere realizzati sulle aree del demanio marittimo sono quelli di cui all'art.3, comma 6, delle presenti norme nel rispetto di quanto disposto dal successivo Titolo III.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CdN, le opere di difficile sgombero possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, dei relativi titoli abilitativi e di quanto disposto dal successivo Titolo III delle presenti NTA, previo parere della Regione da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Nel rispetto della vigente normativa, durante la stagione invernale, in prossimità della fascia C così come definita all'art. 8, comma 4, sono consentite le opere provvisorie (barriere frangivento costituite da reti plastiche o altro materiale idoneo) per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici"; dovrà sempre e comunque essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione, con altezze idonee a garantire sempre la visuale del mare.

Art. 10 - Realizzazione delle opere

1. La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo, ad esclusione degli interventi di somma urgenza di cui al comma 3 dell'art. 4, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei piani particolareggiati di spiaggia e previo rilascio dei titoli abilitativi quali il titolo demaniale e quelli previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia, paesaggistica e ambientale.
2. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti sulle aree del demanio marittimo, che presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi dell'articolo 15 delle N.T.A. del P.P.A.R., non possono comportare l'alterazione del loro aspetto originario.
3. Le cabine spogliatoio e i corpi accessori devono essere realizzati, di norma, in senso perpendicolare alla linea di costa e in modo da salvaguardare al massimo la visuale del mare, nel rispetto delle previsioni contenute nella lettera i) del comma 4 dell'articolo 13.
4. Possono essere realizzate recinzioni per la protezione dei manufatti durante il periodo di non utilizzo. Tali recinzioni devono essere limitate ai soli corpi di fabbrica, ad una distanza massima dagli stessi di 1,50 ml, per garantire comunque il libero transito da e verso la spiaggia anche durante la stagione invernale e garantire la massima uniformità



tipologica indicata dal piano spiaggia. È consentito tamponare le aperture dei suddetti corpi di fabbrica con pannelli in aderenza.

5. I movimenti di materiale di spiaggia per la realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle stesse opere da eseguire.
6. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero sul livello medio mare ad eccezione delle fondazioni delle opere di difficile sgombero, di facile sgombero e semi-stagionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

Art. 11 - Tutela dell'ambiente costiero

1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali:
 - a) nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia;
 - b) nei siti della Rete Natura 2000;
 - c) nelle aree protette ai sensi della legge 394/1991;
 - d) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art. 29 delle N.T.A. del P.P.A.R. delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia;
 - e) nelle aree dunali perimetrate dal presente Piano GIZC (di cui agli elaborati grafici della parte D);
 - f) nelle aree floristiche di cui alla L.R. n. 52 del 30/12/1974.Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree già oggetto di concessione demaniale alla data di entrata in vigore del presente Piano.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune ne accerti l'impossibilità all'allaccio.
3. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali esistenti che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune o di altri enti competenti. È in ogni caso vietata la piantagione di specie aliene infestanti (es. *Carpobrotus*, ecc.).
4. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sul demanio marittimo è consentita la piantagione di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone della spiaggia o specie individuate da atti o regolamenti regionali, anche con la finalità di ridurre la frammentazione degli habitat costieri. È ammessa, previa autorizzazione da parte dei Comuni, la sostituzione di specie arboree esistenti alloctone con altre della medesima specie solo nei casi in cui la presenza delle stesse risulti storicamente documentata. Nei siti Natura 2000, nelle aree protette e nelle aree floristiche è vietata la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni animali e vegetali non autoctone.

Art. 12 - Destinazione delle aree

1. La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi non può essere inferiore al venticinque per cento (25%) della lunghezza del litorale di ogni singolo Comune, quest'ultima calcolata escludendo i tratti:



- a) di costa alta e quelli non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
 - b) pericolosi per frane o per altri motivi di carattere geologico perimetrati negli strumenti di pianificazione;
 - c) portuali;
 - d) foci fluviali.
2. Nei Comuni in cui il limite previsto dal comma 1 è stato già raggiunto o superato sono fatte salve le concessioni demaniali marittime rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.
3. Non possono essere riassegnate, fino al rientro nel limite di cui al comma 1:
- a) le concessioni che siano oggetto di dichiarazione di decadenza o revoca;
 - b) le concessioni scadute di cui non sia stato richiesto il rinnovo dal concessionario avente titolo.

Art. 13 - Piani particolareggiati di spiaggia

1. I Piani particolareggiati di spiaggia disciplinano gli interventi nel rispetto delle norme concernenti la Gestione Integrata delle Zone Costiere ed in particolare di quanto disposto dal successivo Titolo III delle presenti NTA.
2. I Piani particolareggiati di spiaggia:
 - a) indicano le linee della costa e della dividente demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID);
 - b) evidenziano i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
 - c) prevedono e individuano la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle:
 - oggetto di concessione;
 - libere;
 - d) individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio di piccoli natanti da diporto. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso;
 - e) individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio delle piccole unità di pesca professionale. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso;
 - f) tengono conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie;
 - g) individuano le aree a rischio idrogeologico presenti all'interno del demanio marittimo o in prossimità dello stesso, da sottoporre a limitazioni;
 - h) individuano le aree destinate alla piccola pesca di cui all'art. 16 delle presenti NTA;
 - i) valorizzano gli elementi funzionali alla individuazione e alla creazione delle reti ecologiche alla scala locale, nel rispetto della pianificazione regionale vigente in materia.

Resta facoltà dei comuni autorizzare lo svolgimento temporaneo di manifestazioni sportive e/o ricreative nelle aree libere, sino ad un massimo di quindici giorni complessivi annui per ogni tratto di area libera, qualora ritengano le suddette attività compatibili con l'uso pubblico generale dell'area. Restano comunque escluse le aree dunali perimetrare dal presente Piano e le aree floristiche già individuate ai sensi della legge regionale n. 52/1974.



3. I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.
4. In particolare i Piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri:
- a) la superficie pavimentata posta al di fuori della fascia C, come definita all'art. 8 comma 4, deve essere interamente amovibile e a carattere stagionale. Tale superficie può essere installata al solo scopo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli stabilimenti balneari;
 - b) nelle aree in concessione demaniale per attività turistico-ricreative la percentuale di superficie pavimentata per piattaforme e piazzole non può superare complessivamente:
 - il venti per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di metri quadrati 350;
 - la percentuale è ridotta al quindici per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di 600 metri quadrati;
 - c) nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie o portici realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 3, comma 9, non può superare metri quadrati 250 complessivi;
 - d) nelle aree in concessione per stabilimento balneare, fermo restando il limite massimo dimensionale di mq. 250 di cui alla lettera c), la superficie copribile non può superare il venti per cento (20%) dell'area in concessione, con esclusione di tende ombreggianti, tettoie, portici e attrezzature e servizi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a);
 - e) l'altezza massima dell'edificio, così come definita alla voce n. 28 dell'Allegato A dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, recepito dalla Regione con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 8, non può superare i 4 metri;
 - f) i manufatti, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del presente comma, possono avere una copertura piana praticabile da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura o attrezzatura ombreggiante; detta copertura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme edilizie e delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti;
 - g) la profondità della fascia C indicata all'articolo 8, comma 4, non può superare il trenta per cento (30%) dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia medio-mare e, comunque, non può superare i metri 25 di profondità.
- Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di profondità possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all'articolo 8, comma 4, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati.



- I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima;
- h) per quanto riguarda i "campi da gioco non pavimentati", l'area impegnata deve rispettare i seguenti limiti:
 - non superare il 25% della superficie scoperta in concessione per stabilimento balneare;
 - non superare il 75% della superficie scoperta in concessione per gestione di attività ricreative e sportive;
 - i) all'interno di ogni singola concessione i nuovi manufatti in sequenza sono realizzati per un'estensione massima consecutiva pari al 70% della larghezza fronte mare della concessione stessa. Per le concessioni esistenti di larghezza fronte mare maggiore di 100 metri, fermo restando il limite del 70% di cui sopra, gli ampliamenti dei manufatti in sequenza paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un'estensione massima consecutiva pari a metri 70 e l'eventuale sequenza successiva dovrà essere realizzata ad una distanza minima di metri 20. In relazione a contesti territoriali specifici nei quali non sia possibile rispettare tali limiti, ovvero contesti in cui vi sia un dislivello tra la quota dell'arenile e la quota della prima infrastruttura utile retrostante tale da consentire comunque la visuale al mare, si potranno valutare soluzioni alternative;
 - j) l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - k) le prescrizioni di base permanenti dell'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini.
5. I Piani particolareggiati di spiaggia indicano e prevedono ove non esistenti, le infrastrutture pubbliche e in particolare:
- a) le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso;
 - b) i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali e piste ciclabili da realizzare come previsto dalle prescrizioni di base permanenti dell'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini;
 - c) gli accessi al mare come stabilito all'art. 14, comma 4;
 - d) le reti tecnologiche;
 - e) le modalità di scarico delle acque reflue.
6. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni secondo le procedure previste dagli articoli 26 e 30 della LR 34/1992 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990.
7. Nell'ambito delle procedure di approvazione di cui al comma 6, la Regione effettua la verifica di conformità prevista dall'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo). L'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo. La medesima struttura può indire un incontro tecnico per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze in materia.



8. Sono fatti salvi le opere e/o manufatti esistenti e già regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente normativa.

Art. 14 - Concessioni demaniali

1. I Comuni rilasciano le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti criteri secondo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento al Codice della Navigazione:
 - a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi. I documenti da allegare al titolo concessorio dovranno essere costituiti da:
 - relazione tecnica ed elaborati progettuali riportanti lo stato di fatto e lo stato modificato redatti da tecnici abilitati;
 - indicazione della dividente demaniale così come risultante dal sistema SID;
 - indicazione della esatta superficie complessiva concessa, le opere presenti o da realizzare, i limiti perimetrali dell'area concessa, lo scopo della concessione e la durata della medesima;
 - b) conformità del progetto ai piani spiaggia, agli altri strumenti comunali e alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;
 - c) valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa, sulle opere marittime esistenti e sugli habitat e specie di interesse comunitario nonché sulle specie rare della flora e della fauna ricomprese nelle Liste Rosse regionali o nazionali;
 - d) indicazione dei termini di inizio e di fine dei lavori previsti nell'atto di concessione ed eseguiti in conformità agli elaborati progettuali di cui alla precedente lett. a);
 - e) scopo e durata della concessione.
2. L'estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita a nuovi stabilimenti balneari, non può essere inferiore a venti metri e superiore a cento metri. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.
3. Per ogni duecento metri di costa oggetto di nuove concessioni deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una larghezza minima fronte mare di venti metri, per garantire il libero accesso al mare, fatta salva la dislocazione delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano GIZC fino alla loro eventuale revoca, decadenza o estinzione.
4. Nel caso in cui la pubblica via - comprese le piste ciclopedonali - non sia a diretto contatto con il demanio marittimo e la linea ferroviaria non sia interposta tra la pubblica via e il demanio, anche al fine di garantire la pubblica incolumità ed il transito dei mezzi di soccorso:
 - per ogni duecento metri di costa deve essere garantito un passaggio pedonale dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di due metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo;
 - per ogni seicento metri di costa deve essere garantito un passaggio dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di 5 metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo.Entrambi gli accessi dovranno essere garantiti anche durante la stagione invernale. Nel caso in cui la specificità dei singoli tratti di arenile non permetta l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Piano particolareggiato di spiaggia potrà proporre motivatamente soluzioni alternative che saranno valutate dagli enti preposti.



5. È vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree:
 - a) soggette a movimenti franosi o ad altre pericolosità geologiche;
 - b) protette da scogliere radenti che impediscono la fruibilità dell'area demaniale marittima;
 - c) soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitino l'utilizzo ai fini turistico-ricreativi.
6. Il divieto di cui al precedente comma 5 decade una volta accertata e attestata dal Comune competente la cessazione dei fenomeni di cui alle lettere a) e c).
7. L'utilizzo delle concessioni demaniali in atto è subordinato all'accertata sicurezza delle aree oggetto di concessione.
8. Compete alle Autorità Marittime periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'emanazione di ordinanze di sicurezza balneare nei confronti sia delle amministrazioni pubbliche, sia dei privati. Le amministrazioni pubbliche emanano norme per l'organizzazione dei servizi a terra, il decoro e la pulizia degli arenili.
9. È consentito ai Comuni il rilascio di concessioni demaniali marittime per la costruzione o il recupero di strutture a palafitta, quali bilance, cogolli o trabocchi, per usi di pesca e tempo libero, a scopi turistico-ricreativo-culturali volti al recupero ed alla valorizzazione della tradizione marinara locale, nel rispetto dei Piani Regolatori Portuali e dei Piani particolareggiati di spiaggia.

Art. 15 - Spiagge libere

1. Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi, privilegiando modalità a basso impatto ambientale e bassa meccanizzazione.
2. Nelle spiagge libere balneabili i comuni possono installare servizi igienici a carattere stagionale, semistagionale ovvero di facile sgombero purchè, in quest'ultima ipotesi, venga rispettata la minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale. Nelle medesime spiagge i comuni garantiscono il servizio di salvataggio a mare e le relative postazioni di salvataggio. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, i comuni ne danno comunicazione all'Autorità marittima entro il 31 maggio di ogni anno ed installano appositi cartelli monitori, visibili dagli utenti, redatti oltre che in lingua italiana almeno in lingua inglese e recanti la seguente dicitura: "Attenzione balneazione non sicura per mancanza servizio di salvataggio", assicurandone anche la manutenzione.
3. Per garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, prediligendo, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a soggetti che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", e della legge regionale n. 15/2012. È fatta eccezione del servizio di salvataggio a mare, per il quale i Comuni possono stipulare convenzioni solo con i titolari di concessioni balneari oppure con imprese, società cooperative e associazioni, nel rispetto dei criteri di convenienza.

Art. 16 - Aree per la piccola pesca

1. Allo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera, come riconosciuta dal D.M. 7 dicembre 2016, i Comuni costieri devono individuare nei loro Piani particolareggiati di spiaggia, qualora se ne riscontri la reale esigenza per necessità



contingenti ovvero per usi e consuetudini locali, aree da destinare a tale attività, in misura adeguata alla consistenza della flotta locale.

2. Le aree di cui al comma 1 debbono essere localizzate in modo da non interferire con gli habitat di interesse comunitario e con quelle date in concessione per fini turistici e debbono essere opportunamente segnalate, per evitare disagi agli operatori del settore e rischi per i bagnanti.
3. Le aree destinate alla piccola pesca debbono essere dotate delle seguenti strutture primarie:
 - a) idoneo attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata e uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto;
 - b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature di pesca;
 - c) idonea struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie, laddove esistono consistenti attività marinare;
 - d) l'intera rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile;
 - e) una dotazione sanitaria;
 - f) adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose e attrezzature di pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia;
 - g) strutture e punti d'incontro per ospitare e promuovere l'attività di pescaturismo, laddove esistente.
4. Le aree per la piccola pesca sono assegnate in concessione agli operatori del settore che provvedono alla loro gestione.

Art. 17 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari

1. I Comuni assicurano che la spiaggia, anche quella libera, sia sempre accessibile a tutti dalla pubblica via, in particolare alle persone con ridotte o impedito capacità motorie, subordinando il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali al rispetto del predetto requisito. Laddove esistano obiettive e dimostrate difficoltà strutturali e ambientali ed in particolari situazioni dovute sia alla morfologia dei luoghi sia alla tutela paesistico ambientale degli stessi, i Comuni possono derogare in merito all'accessibilità alle spiagge e agli stabilimenti balneari dalla pubblica via. Tali deroghe dovranno essere riportate nei Piani particolareggiati di spiaggia.
2. I concessionari devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni a tutte le persone e in particolare a quelle con ridotta o impedita capacità motoria in attuazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I concessionari, al fine di garantire l'accesso in acqua delle persone diversamente abili nonché la fruizione di zone d'ombra e dei servizi generali (ad es. docce), si dotano di specifici ausili amovibili (ad esempio: sedie Job, percorsi, piazzole, pedane ecc...), da posizionare sulla spiaggia all'inizio della stagione balneare ovvero in caso di necessità, secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2018, n. 34 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione).



3. Agli stabilimenti balneari si applicano, altresì, i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e sulla effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, emanati dalla Giunta regionale.

Art. 18 - Valenza turistica

1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione demaniale, la revisione delle classificazioni demaniali avviene con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'accertamento dei requisiti relativi all'alta o normale valenza turistica delle aree avviene secondo i seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) sviluppo turistico esistente;
 - c) stato di balneabilità delle acque;
 - d) ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 19 - Sistema Informativo Demanio

1. La Regione e i Comuni, per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo, utilizzano, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali e in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2002 tra la Regione Marche e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del Sistema Informativo Demanio (SID).
2. Le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal SID.



TITOLO III – Fascia di rispetto

Art. 20 – Finalità

1. Con riferimento alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, il presente Titolo disciplina la “tutela attiva” della zona costiera attraverso la perimetrazione di una “fascia di rispetto” al fine di:
 - proteggere le zone costiere e favorire l'uso sostenibile delle stesse;
 - favorire l'adattamento del costruito esistente ai cambiamenti meteo-climatici;
 - contrastare la crescente domanda di trasformazione del suolo costiero;
 - armonizzare le attività sulla fascia costiera attraverso la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni marine, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
2. La disciplina di cui al presente titolo si applica all'interno della fascia di rispetto e nelle aree $Tr > 100$ al di fuori della stessa, cartografate ed individuate nelle tavole da 01/09 a 09/09 così elencate al capitolo A.9.1 “Elaborati tecnici e cartografici”.

Art. 21– Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e $Tr > 100$

1. Il territorio compreso nelle aree di pericolosità di cui al comma 2, interessa le aree e i beni interni ed esterni al demanio marittimo.
2. Le aree di pericolosità Tr 20, Tr 100 e $Tr > 100$ individuate nella cartografia allegata all'elaborato c) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI di cui all'art. 2, fanno riferimento alle alluvioni marine di cui al decreto legislativo n.49/2010 e alla DIRETTIVA 2007/60/CE.

Art. 22 – Disciplina della “fascia di rispetto” e delle aree $Tr > 100$

1. All'interno della “fascia di rispetto” (di cui agli elaborati grafici delle parti C e D) così come definita all'art.3 delle presenti NTA, fatto salvo quanto previsto alle successive Tabelle 1 e 2 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, nonché le tettoie e i portici così come definiti all'art. 3, comma 9. Tali interventi, sia privati che pubblici o di pubblica utilità, possono essere effettuati: sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali, sulle attrezzature esistenti e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. All'interno delle aree di cui alla DIRETTIVA 2007/60/CE si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) nelle aree a pericolosità Tr 20 e Tr 100 gli interventi di cui al comma 1 possono comportare anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento dell'esposizione così come definita dalla DGR n. 53/2014 e senza la realizzazione di volumi interrati e seminterrati, fermo restando la valutazione di vincoli esistenti più restrittivi;
 - b) nelle aree a pericolosità Tr 20 e Tr 100, come già previsto per le aree demaniali, negli atti di approvazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e negli atti conseguenti a questi, si dovrà prevedere l'obbligo di manlevare la pubblica amministrazione da ogni danno direttamente o indirettamente derivante dall'opera realizzata o arrecato alla stessa a causa di eventi meteomarinari;
 - c) nelle aree a $Tr > 100$ e al di fuori del Tr 100, compete agli strumenti di pianificazione urbanistica e di protezione civile, la regolamentazione delle misure volte alla gestione del rischio.



3. Sono altresì consentiti gli interventi non altrimenti localizzabili per reti e impianti tecnologici, ivi compresi i manufatti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità dell'intervento.
4. Nei casi di interventi di cui alla lettera G) della successiva Tabella 2, la struttura tecnica regionale competente in materia di difesa della costa esprime un parere obbligatorio e vincolante.
5. Sono esclusi dal parere obbligatorio e vincolante di cui al comma precedente, gli interventi di seguito descritti:
 - a) manutenzione ordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. a);
 - b) manutenzione straordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. b);
 - c) restauro e di risanamento conservativo (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. c) a condizione che non si incrementi l'esposizione così come definita dalla DGR n. 53/2014 e l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale;
 - d) sopraelevazione di edifici con conservazione della sagoma planimetrica esistente del corpo di fabbrica;
 - e) ampliamento di superficie utile contenuto all'interno dell'originario sedime dell'edificio esistente o riguardante livelli superiori al 1° fuori terra;
 - f) installazione o modifica di insegne;
 - g) installazione o modifica di piccole strutture leggere destinate a giochi per bambini da rimuovere al termine della stagione turistica-balneare.
6. La disciplina all'interno della "fascia di rispetto" è regolamentata dalle successive Tabelle 1 e 2.
7. Non sono soggetti a quanto previsto nelle Tab.1 e Tab. 2 gli interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B e D di completamento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lett. A), B) e D), del DM n.1444/1968, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, salvo quelle ricadenti all'interno del demanio marittimo.
8. Il presente articolo non si applica alle aree portuali di cui al Piano dei porti della Regione Marche vigente.
9. All'interno della fascia di rispetto e del $Tr > 100$, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 1 della L.R. 22/2009 (Piano Casa); qualora gli stessi interventi ricadano all'interno delle aree a $Tr < 20$ e $Tr < 100$, la quota del piano di calpestio Q_c del primo solaio non può essere inferiore a 1,80 metri s.l.m.m. e l'opera stessa non deve prevedere comunque attacchi a terra.



Tab.1 - Manufatti e interventi consentiti all'interno della "zona dei 100 metri"

Prescrizioni su interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR 380/01
Nell' ambito delle limitazioni di cui alle successive lettere A) e B) e C) le opere e /o manufatti sul demanio marittimo dovranno in ogni caso risultare " di facile sgombero" (art. 3, comma 6, lett.b), ad eccezione della lettera C3.
A) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione (art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del DPR n 380/2001)
<u>A.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA A .2</u>
Nel caso di interventi su manufatti esistenti che comportino la demolizione di oltre il 50 % delle strutture portanti o comportino " la demolizione con ricostruzione", il manufatto dovrà essere delocalizzato al di fuori della " Fascia di rispetto", qualora attuate le condizioni e le modalità previste dall'art. 23. Qualora non delocalizzato, il manufatto dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11).
<u>A.2) MANUFATTI PER STABILIMENTO BALNEARE (ART.3, COMMA 7)</u>
Nel caso di interventi su manufatti esistenti che comportino la demolizione di oltre il 50 % delle strutture portanti o comportano " la demolizione con ricostruzione", dopo l'intervento il manufatto deve minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11).
B) Interventi di ampliamento su manufatti esistenti (art. 3, comma 1, lett. e1 del DPR 380/2001)
<u>B.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE ED ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA B.2</u>
Non sono ammessi ampliamenti esterni alla sagoma esistente, fatte salve le sole volumetrie necessarie per gli adeguamenti in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche.
<u>B.2) MANUFATTI PER STABILIMENTO BALNEARE (ART.3, COMMA 7)</u>
B.2.1) in aggiunta a quanto consentito dal punto B.1), ogni ampliamento all'esterno della sagoma esistente deve risultare " stagionale" o "semistagionale" (art. 3, comma 6, lettere c) e d). In alternativa tale ampliamento dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, comma 11).
B.2.2.) nel caso l'intervento riguardi l'intero manufatto e l'ampliamento, questi ultimi devono minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11).
C) Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001)
C.1) é ammessa la realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti "stagionali" o " semistagionali" (art. 3, comma 6 lett. c) e d) di cui all'art. 8, comma 4.
C2.1) per le nuove attività di stabilimento balneare (art.3 comma 7) é ammessa realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti di cui all'art.8, comma 4, lett.b). Tali opere e/o manufatti dovranno comunque minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11) e rispettare la compensazione del consumo di suolo netto pari a zero da recuperare all'interno della fascia di rispetto.
C.2.2) per attività di stabilimento balneare (art. 3, comma 7) esistenti é ammessa la realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti di cui all'art. 8, comma 4, previa minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11).
C.3) é ammessa la realizzazione di opere e/o manufatti di " difficile sgombero" (art. 3, comma 6, lett. a) previsti dall'art. 8 comma 4, lett.c) da parte dei soggetti di cui all'art. 9 comma 3.



--

Tab.2 - Manufatti e interventi consentiti all'esterno della "zona dei 100 metri"

Localizzazione intervento		Prescrizioni su interventi edilizi di cui all'art.3 del DPR 380/01
Codice della Navigazione	Direttiva alluvioni	
Demanio marittimo	Tr20/100	Vedi Prescrizioni Tab.1
	(fuori dai perimetri Tr 20 e Tr 100)	
Zona dei 30 metri	Tr20	
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)		
Zona dei 30 metri	Tr100	
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)		E) Interventi di ampliamento di manufatti esistenti (art.3, c.1, lett.e.1 DPR 380/01) E.1) L'ampliamento dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, c.11), fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 c.5.
Zona dei 30 metri	(fuori dai perimetri Tr 20 e Tr 100)	F) Interventi di nuova costruzione (art.3, c.1, lett.e DPR 380/01) F.1) È ammessa la realizzazione di opere e/o manufatti che minimizzino l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, c.11), fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 c.5.
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)		G) Va richiesto il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art.22 c.4, fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 c.5.

Art. 23 – Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione

- Il Piano individua nella cartografia allegata all'elaborato d) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA di cui all'art. 2, le aree con opere e/o manufatti che, per le particolari condizioni di rischio dovuto alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili o che, per la presenza di opere influenti sulla dinamica costiera, possono determinare grave danno alle aree limitrofe. Per tali aree la Regione può prevedere le misure di incentivo alla delocalizzazione delle stesse opere e/o manufatti al di fuori della "fascia di rispetto" con le modalità di cui ai commi successivi.
- Alla procedura di cui al presente articolo possono accedere anche i soggetti proponenti gli interventi descritti al punto A.1 della Tab.1 di cui all'articolo 22 delle presenti NTA.



3. Per le opere ricadenti nei commi 1 e 2 la Regione e/o i Comuni possono stabilire le misure di incentivazione, anche finanziarie, a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di delocalizzare gli elementi a rischio.
4. Al fine di favorire il processo di delocalizzazione, anche a seguito dell'istanza dei soggetti aventi diritto, i Comuni possono dare avvio alla procedura di cui al presente articolo.
5. Il Comune avvia le attività necessarie alla formazione del Programma Attuativo per la Delocalizzazione (PAD) degli elementi a rischio, a condizione che tutte le opere esistenti siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia. Il PAD, concertato con i soggetti interessati a vario titolo dall'intervento, indica:
 - a) le opere a rischio interessate dalla delocalizzazione;
 - b) le aree destinarie della delocalizzazione;
 - c) le superfici ed i volumi suddivisi per uso delle opere da delocalizzare;
 - d) l'indicazione della sistemazione delle aree liberate e delle nuove aree;
 - e) il cronoprogramma di massima dell'intervento;
 - f) la stima dei costi e gli incentivi finanziari.Il PAD è concertato con le amministrazioni coinvolte, secondo i propri ordinamenti e procedure.
6. Approvato il PAD, il Comune procede alla stipula di una convenzione tra tutti i soggetti coinvolti dall'intervento di delocalizzazione. La convenzione stabilisce:
 - a) durata;
 - b) forme di consultazione tra i soggetti contraenti;
 - c) rapporti finanziari;
 - d) obblighi e garanzie delle parti.Alla convenzione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il PAD completo degli atti di approvazione dei soggetti sottoscrittori.
7. Le aree liberate dagli elementi delocalizzati saranno oggetto di valutazione per l'acquisizione al demanio marittimo secondo il CdN ed il suo Regolamento.
8. I soggetti ricadenti nelle condizioni di cui al comma 1 che scelgono di non usufruire delle predette incentivazioni, si obbligano a manlevare la pubblica amministrazione da ogni azione derivante dalla scelta fatta.
9. Qualora non sia avviato il PAD, i soggetti ricadenti nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 possono comunque realizzare l'intervento di delocalizzazione proposto.

Art. 24 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea

1. Nell'ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la trasformazione degli stabilimenti balneari in "stabilimento balneare a carattere stagionale" (art. 3, comma 8), al fine di rinaturalizzare l'intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L'incentivo può essere concesso solo per la rinaturalizzazione di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui.



2. Nell'ambito degli interventi previsti dalle Tabelle 1 e 2 di cui all'art. 22, possono essere previsti incentivi per gli stabilimenti balneari secondo le percentuali indicate al comma 11 dell'art. 3.

Art. 25 – Agevolazioni per stabilimenti balneari a carattere stagionale

1. Nel caso di stabilimenti balneari a carattere stagionale (art. 3, comma 8) si possono derogare i limiti di seguito indicati:
 - a) art. 13, comma 4, lettera b):
 - il limite del 20% nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati è incrementato al 30%, fino al limite massimo di 500 metri quadrati;
 - il limite del 15% nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, è incrementato al 25%, fino al limite massimo di metri quadrati 1.000.
 - b) art. 13, comma 4, lettera c):
 - il limite delle superfici copribili è incrementato da 250 mq a 400 mq.
 - c) art. 13, comma 4, lettera d):
 - il limite del 20% è incrementato al 30%, fermo restando il limite massimo di metri quadrati 400.
2. Gli stabilimenti balneari a carattere stagionale hanno diritto alla commisurazione – in dodicesimi – dell'importo del canone al periodo di effettiva utilizzazione della concessione. Qualora l'importo dovesse risultare inferiore al canone minimo vigente, saranno applicate tali misure minime con gli aggiornamenti di legge, come previsto dalla L. 494/1993 e ss.mm.ii.. Per "periodo di effettiva utilizzazione" si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.
3. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consenta la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima.
4. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla "concessione stagionale" degli stabilimenti balneari stagionali comporta il reato di abusiva occupazione ai sensi degli articoli 54 e 1162 del Codice della Navigazione e la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.
5. Nell'ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la realizzazione di "stabilimenti balneari a carattere stagionale" al fine di rinaturalizzare l'intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L'incentivo può essere concesso solo per la rinaturalizzazione di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui.



TITOLO IV – Effetti e validità del Piano

Art. 26 – Effetti del piano e disposizioni transitorie

1. I Piani particolareggiati di spiaggia devono adeguarsi al presente Piano GIZC entro 24 mesi dalla sua approvazione; sono fatte salve le concessioni già regolarmente rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente normativa.
2. Le presenti norme non si applicano ad accordi di programma e protocolli d'intesa, comunque denominati già approvati e/o sottoscritti nonché a piani, programmi e progetti già adottati o approvati, ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente Piano, a condizione che ne sia valutata e dichiarata, da parte del soggetto attuatore, la compatibilità con l'interferenza dell'equilibrio idrodinamico del litorale e con la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi del DPR 357/1997.
3. Per l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, le prescrizioni di cui alle presenti norme, applicate all'interno della "fascia di rispetto" e del perimetro inondabile $Tr > 100$, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati a far data dalla pubblicazione della definitiva approvazione del presente Piano sul BUR.
4. I Comuni sono tenuti a dare informazione, nelle forme previste e più opportune, in merito ai contenuti del presente Piano con particolare riferimento alla "fascia di rispetto" di cui all'art.3 delle presenti NTA. I Comuni provvedono altresì ad annotare nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio operata dal presente Piano.
5. Le aree individuate dalla "fascia di rispetto" di cui all'art. 3, nonché le aree dunali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), non costituiscono zone urbanistiche ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ma rappresentano ambiti territoriali per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione e programmazione devono prevedere l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del presente Piano.
6. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione e i vincoli di tutela, se più restrittivi, prevalgono sulle disposizioni del presente Piano.
7. Entro 24 mesi dall'approvazione del presente Piano, gli enti competenti, nell'ambito delle relative attribuzioni, adeguano i piani di emergenza della protezione civile. Tali piani, ad integrazione di quanto già stabilito all'art. 3, comma 11, in materia di sicurezza, dovranno valutare la fruibilità dei manufatti esistenti con particolare riferimento a quelli aperti al pubblico, calibrando le eventuali limitazioni ai tre perimetri Tr_{20} , Tr_{100} e $Tr > 100$. La struttura regionale competente in materia di difesa della costa si pone come struttura di supporto.

Art. 27 – Validità ed aggiornamento

1. Il presente Piano GIZC ha validità di piano territoriale di settore ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della LR n.15 del 14 luglio 2004 e la sua attuazione è legata alla programmazione degli interventi previsti nella parte C del presente Piano.
2. Gli aggiornamenti del Piano GIZC seguono la procedura di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 4 della LR n.15 del 14 luglio 2004.
3. Modifiche non sostanziali al Piano GIZC, derivanti da variazioni del litorale per cause naturali rispetto al trend monitorato dallo stesso Piano, dall'esecuzione di interventi di difesa della costa, da variazioni del quadro normativo e conoscitivo, dalle risultanze dei monitoraggi e delle sperimentazioni nonché da errori materiali, sono effettuate di norma con cadenza biennale, con efficacia immediata e valore di integrazione al Piano. La modifica è disposta dalla Giunta regionale su proposta della struttura regionale competente previo parere della competente commissione assembleare permanente.



Art. 28 – Azioni e indirizzi di gestione integrata

1. Nella consapevolezza che la gestione integrata delle zone costiere è un processo dinamico così come definito all'art. 2, lettera f), del Protocollo GIZC, il presente Piano avvia e promuove azioni e misure per il perseguimento degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo del Mediterraneo.
2. A tal fine il Piano intende introdurre un primo approccio ecosistemico innovativo alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, quali ad esempio la “*fascia di rispetto*”, la “*minimizzazione dell’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale*” la “*stagionalità*”, la “*delocalizzazione*”, a cui dare seguito attraverso strumenti di concertazione e coordinamento, quali il Programma di azione del Piano GIZC da approvare sentita la commissione assembleare competente, volti a conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private a livello regionale e locale.